

**Piano triennale per la prevenzione
della corruzione
e Piano della Trasparenza
2020 / 2022**

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e Piano della Trasparenza relativo al periodo 2020 / 2022.

Premesse

Il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e Piano della Trasparenza relativo al periodo 2019 – 2021, adottato dal Commissario Straordinario di DiSCo con DECRETO N. 4 DEL 30.01.2019, è stato emanato in epoca successiva alle modifiche del quadro normativo di riferimento posto che, da tale data, con legge regionale 27 luglio 2018 n. 6, recante “*Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione*” l’Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio - Laziodisu è stato riordinato nell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza DiSCo (in seguito DiSCo).

In detto piano si è specificato che detta legge regionale, ha peraltro abrogato la L.R. 7/2008 (cfr. articolo 26 - Abrogazioni e modifiche – comma 1, lettera c), L.R. n° 6/2018), cosicché il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e Piano della Trasparenza relativo al periodo 2019 – 2021, ha tenuto conto di tale novella normativa procedendo per l’effetto all’analisi delle nuove funzioni conferite a seguito del riordino dell’Ente.

Peraltro nel richiamato Piano 2019/2021, si è peraltro detto dell’attenzione prestata dalla nuova legge regionale 27 luglio 2018 n. 6, alla prevenzione della Corruzione. Sul punto, giova ribadire in questa sede che l’articolo 19 (*Piano di prevenzione della corruzione*) della L.R. n° 6/2018 evidenzia come DiSCo “... *nel rispetto della vigente disciplina in materia, adotta il piano di prevenzione della corruzione, finalizzato ad identificare il livello di esposizione dei dipendenti e dell’Ente al rischio di corruzione e a disporre, mediante specifici interventi organizzativi, un’attività di prevenzione volta a creare un sistema per la gestione complessiva del rischio istituzionale.*”¹

Peraltro la medesima disposizione normativa, dispone che il Piano di prevenzione della corruzione elaborato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed adottato dal Consiglio di amministrazione, deve essere divulgato mediante pubblicazione sul sito web (di DiSCo). (cfr.art. 19, comma 2)

¹ Cfr. art. 19, comma 1, L.R. n° 6/2018;

E' inoltre previsto che detto Piano contenga “...un'analisi del contesto organizzativo dell'Ente e individua le aree o i settori di attività considerati più a rischio ai quali sono collegate misure di prevenzione e controllo con particolare riferimento all'erogazione di benefici, alle procedure di assunzione e gestione delle risorse umane, all'affidamento dei lavori, servizi e forniture, alla manutenzione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, alla gestione dell'utenza...”.²

Il Piano medesimo, deve altresì prevedere le modalità di rotazione tra dirigenti e funzionari che operano nelle aree o nei settori maggiormente a rischio. (cfr.art. 19, comma 3).

In conformità con quanto disposto dalla vigente normativa nazionale, il comma 4 dell'articolo 19, della L.R. n° 6/2018, prevede l'aggiornamento annuale del Piano (entro il 31 gennaio), tenendo conto, in particolare:

- a) delle intervenute modifiche normative in materia di prevenzione e corruzione;
- b) dei cambiamenti organizzativi e gestionali dell'Ente;
- c) dell'emersione di nuovi fattori di rischio o delle eventuali violazioni delle prescrizioni già contenute nel piano di prevenzione della corruzione.

In coerenza con la disciplina nazionale sul “whistleblowing”, l'articolo 19, comma 5 della più volte citata L.R. n° 6/2018, prevede che il Piano di prevenzione della corruzione promuova apposite forme di tutela idonee ad incoraggiare i dipendenti a denunciare gli eventuali illeciti di cui vengono a conoscenza nell'ambito dell'attività lavorativa.

Non va peraltro taciuto che in coerenza con quanto disposto dall'articolo 19, comma 6, della L.R. 6 del 2018, si debba effettuare un'ulteriore sforzo in tema di trasparenza, implementando in un'apposita sezione del piano di prevenzione della corruzione con quanto già stabilito in merito alle responsabilità della trasmissione e la pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.³ In merito si evidenzia che la citata previsione della normativa regionale è coerente con la previsione di cui all'articolo 10, comma 1, del D.lgs n° 33/2013 e s.i.m.⁴

Già nel Piano 2019/2021, si è avuto modo di evidenziare come la novella normativa regionale, reca disposizioni analoghe a quelle previste in ambito nazionale, sul “Responsabile della prevenzione

² Cfr. art. 19, comma 2, L.R. n° 6/2018;

³ Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016)

⁴ Cfr. art. 10, comma 1, D.lgs 33/2013 e s.i.m.: “Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto.”

della corruzione e della trasparenza” ed in particolare per ciò che concerne la nomina e le funzioni in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.⁵

In tale contesto pur se le anzidette previsioni della L.R. n° 6/2018, potrebbero apparire pleonastiche ad un disattento interprete, certo è che hanno l’indubbio pregio di richiamare l’attenzione dei dipendenti di DiSCo, allo strumento organizzativo denominato “*Piano triennale per la prevenzione della corruzione e Piano della Trasparenza*”, che non deve essere inteso quale mezzo sanzionatorio, ma quale intervento, volto a disporre adeguate condizioni organizzative e misure per evitare fenomeni di “*maladministration*”, per un’attività di prevenzione volta a creare un sistema per la gestione complessiva del rischio istituzionale.

Si è più volte specificato anche nei precedenti PTPCT che termine “corruzione” deve essere inteso in senso più ampio dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione previsti nel codice penale, ma coincidente con la “*maladministration*”, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari.

Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.⁶

Se così stanno le cose non si può che far tesoro di un tale assetto, che anziché punitivo deve esser visto dai pubblici dipendenti come strumento che consente di assicurare “il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”.⁷

Durante la vigenza della Legge regionale n° 6 del 2018, l’Amministrazione Approvato riorganizzazione temporanea delle strutture dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza - DiSCo in attuazione della legge regionale n. 6/2018, portando tra

⁵ Cfr. art. 20, L.R. n° 6/2018;

⁶ Cfr. Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015. Nozione di corruzione (in senso ampio) Pag.7.

⁷ Articolo 97 cost.: “*Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.*

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.”

l'altro da 7 a 9 le aree dirigenziali, prevedendo i presidi territoriali così come indicati dalla medesima l.r. n. 6/2018 e le relative strutture di supporto.⁸

Alla luce di quanto esposto con il presente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e Piano della Trasparenza (2020/2022), si procederà ad adeguarne le previsioni alla intervenuta riorganizzazione.

Non si può non tener conto inoltre che medio tempore:

- Con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00016 del 6 febbraio 2019 (avente ad oggetto “Nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DISCO”), si è provveduto alla nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione di DiSCo;
- E' stata modificata la Legge Regionale 19 luglio 2019 n. 6, art. 1 “Modifica all’articolo 25 legge regionale 27 luglio 2018, n. 6 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione”: - “[...]il Consiglio di amministrazione è costituito soltanto dal Presidente e da uno o più dei componenti già designati [...]”. Sul punto occorre tener conto delle modifiche introdotte, dall’articolo 1, delle legge regionale 19 luglio 2019, n. 14, che ha novellato il testo dell’articolo 27, comma 7, della più volte citata L.R. n° 6 del 2018, consentendo la costituzione del C.d.A., alle condizioni date, “....soltanto dal Presidente e da uno o più dei componenti già designati....”.⁹
- Con Decreto del Presidente della Regione Lazio 7 agosto 2019, n. T00211 (avente ad oggetto “Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DISCO”), si è provveduto alla nomina del CdA, con gli iniziali due componenti;
- Con Decreto del Presidente della Regione Lazio del 15 novembre 2019 N.T00275 (avente ad oggetto “Integrazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto

⁸ V. Decreto del Commissario Straordinario n. 13 del 10.05.2019.

⁹ Cfr legge regionale 19 luglio 2019, n. 14 - Modifica alla legge regionale 27 luglio 2018, n. 6 (Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione) e soppressione dell’agenzia regionale per la mobilità (AREMOL) – Art. 1 – (Modifica all’articolo 25 legge regionale 27 luglio 2018, n. 6 - “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione”) – “1. Al comma 7 dell’articolo 25 dopo le parole: “articoli 7, 8 e 9.” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “Decorso inutilmente il predetto termine, se non sono pervenute al Presidente della Regione tutte le designazioni di cui all’articolo 8, comma 2, lettere a) e b), il Consiglio di amministrazione è costituito soltanto dal Presidente e da uno o più dei componenti già designati. A seguito della designazione degli ulteriori componenti, il Presidente della Regione provvede con successivo decreto ad integrare la composizione del Consiglio di amministrazione.”.

allo Studio e la promozione della Conoscenza – DISCO”), si è provveduto all’integrazione del numero dei componenti del CdA.

Al medesimo Consiglio di Amministrazione è peraltro demandata la titolarità, previo parere della Consulta, dell’adozione della carta dei servizi.¹⁰

Giova peraltro rilevare che nelle more dell’adozione del presente PTCT(2020/2022), si è provveduto all’adozione dello Statuto di DiSCo,¹¹ e il regolamento di organizzazione,¹² è fase di redazione.

Il presente Piano, pertanto dovrà gestire una fase transitoria che giungerà a fine con l’adozione regolamento di organizzazione di cui all’articolo 12, comma, 2 L.R. n° 6 del 2018,¹³ del regolamento di amministrazione e di contabilità dell’Ente,¹⁴ nonché del regolamento regionale di cui all’articolo 5, comma 5, delle L.R. n° 6/2018¹⁵, e ai quali dovrà seguire, ove necessario, una rivisitazione del Piano medesimo.

Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza – (DiSCo) “Mission” e organizzazione

A far data dal 1° agosto 2018, in seguito all’entrata in vigore della legge regionale 27 luglio 2018 n.6, recante *“Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione”* l’Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio - Laziodisu è stato riordinato nell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza DiSCo (in seguito DiSCo).

A norma di quanto disposto dall’articolo 4, comma 2, della medesima L.R. Lazio n° 6 del 2018, *“...2. Ai sensi dell’articolo 55 dello Statuto, DiSCo è l’ente pubblico dipendente regionale, dotato di personalità giuridica, di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, gestionale, patrimoniale e contabile, cui la Regione attribuisce il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 2 nonché il ruolo di ente regolatore del sistema integrato di interventi, servizi e prestazioni per il diritto agli studi universitari di cui all’articolo 5.”*¹⁶

¹⁰ Cfr. L.R. n° 6 del 2018 - art. 12, comma 4.

¹¹ Delibera Del Consiglio Di Amministrazione Di Disco n. n. 23 del 26 novembre 2019;

¹² Cfr. art. 12, comma, 2 L.R. n° 6 del 2018.

¹³ Cfr. art. 12, comma, 2 L.R. n° 6 del 2018.

¹⁴ Cfr. art. 12, comma, 3 L.R. n° 6 del 2018.

¹⁵ Cfr. L.R. n° 6 del 2018 -art. 5, comma 5, *“Gli interventi, i servizi e le prestazioni individuati dal presente articolo sono disciplinati con regolamento regionale di attuazione ed integrazione adottato, previo parere della commissione consiliare competente, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto.”*

¹⁶ Cfr. art. 4, comma 2, L.R. n° 6 del 2018.

Il comma 3, del medesimo articolo 4, dispone che *“3. L’Ente è titolare delle competenze e svolge le funzioni attribuite dalla presente legge nell’ambito degli indirizzi indicati dalla Giunta regionale e in conformità a quanto stabilito dalla programmazione regionale.”*¹⁷

La legge regionale 6 del 2018, oltre agli interventi in materia di diritto allo studio,¹⁸ ha posto le basi per interventi fino ad oggi inesplorati dall’Ente. In particolare la medesima L.R. n° 6 del 2018, travalicando il limite della precedente e circoscritta materia degli interventi in materia di studi universitari, in coerenza con le strategie dell’Unione europea per lo sviluppo delle risorse umane, garantisce la piena realizzazione della libertà individuale e dell’integrazione sociale, nonché il diritto all’orientamento e all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita quale fondamento necessario per il diritto allo studio e il diritto al lavoro.¹⁹

Quanto agli interventi, la novella normativa, si ispira ad una serie di obiettivi analiticamente indicati nell’articolo 2, della L.R. n° 6, del 2018.²⁰

Ai fini della redazione del presente “Piano”, di interesse sono gli obiettivi e gli interventi, servizi e prestazioni, indicati dal legislatore della novella.

Quanto ai primi, l’articolo 4²¹ della più volte richiamata Legge regionale, specifica:

1. Al fine di favorire l’attuazione coordinata degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati all’articolo 5, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità nonché di sussidiarietà, l’Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio -Laziodisu è riordinato nell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo), di seguito denominato Ente.

2. Ai sensi dell’articolo 55 dello Statuto, DiSCo è l’ente pubblico dipendente regionale, dotato di personalità giuridica, di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, gestionale, patrimoniale e contabile, cui la Regione attribuisce il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 2 nonché il ruolo di ente regolatore del sistema integrato di interventi, servizi e prestazioni per il diritto agli studi universitari di cui all’articolo 5.

3. L’Ente è titolare delle competenze e svolge le funzioni attribuite dalla presente legge nell’ambito degli indirizzi indicati dalla Giunta regionale e in conformità a quanto stabilito dalla programmazione regionale.

¹⁷ Cfr. art. 4, comma 3, L.R. n° 6 del 2018.

¹⁸ Cfr. art. 1, commi, 1 e 3, L.R. n° 6 del 2018.

¹⁹ Cfr. art. 1, comma, 2, L.R. n° 6 del 2018.

²⁰ Cfr. L.R. n° 6 del 2018 -Art. 2 (Obiettivi).

²¹ Cfr. L.R. n° 6 del 2018 -art. 4 - (Riordino dell’Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio – Laziodisu nell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza - DiSCo)

4. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 2, l'Ente:

a) utilizza le risorse finanziarie statali ed europee nonché regionali destinate al sostegno della formazione, dell'istruzione, dell'orientamento al lavoro e, in generale, della conoscenza, assumendo, ove necessario, direttamente la funzione di ente attuatore anche di interventi globali.

Tale disposizione normativa oltre a procedere al riordino, riconosce a DiSco, la natura di "...ente pubblico dipendente regionale, dotato di personalità giuridica, di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, gestionale, patrimoniale e contabile,..." , nel contempo attribuisce al medesimo riordinato "DiSco" "...il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, nonché il ruolo di ente regolatore del sistema integrato di interventi, servizi e prestazioni per il diritto agli studi universitari di cui all'articolo 5."²²

²² Cfr. L.R. n° 6 del 2018 – "Art. 5 (Interventi, servizi e prestazioni): "1. Gli interventi, i servizi e le prestazioni dell'Ente in favore di tutti i soggetti destinatari di cui all'articolo 3 consistono principalmente in:

a) azioni volte ad assicurare agli studenti e ai cittadini in formazione un apprendimento per tutto l'arco della vita, nell'ambito di un sistema integrato e sinergico tra le scuole, le università, gli istituti di alta cultura, i centri di ricerca e innovazione operanti nella Regione;

b) attività di informazione, di orientamento formativo e di sostegno all'inserimento nel mondo del lavoro, promosse in stretta collaborazione con le scuole, le università, gli istituti di alta cultura e di ricerca e le altre istituzioni preposte, anche al fine di diffondere le migliori pratiche a livello regionale;

c) azioni volte a promuovere modelli innovativi di erogazione della formazione professionale, con particolare attenzione alle figure professionali maggiormente richieste dal mercato del lavoro;

d) contributi per la mobilità internazionale;

e) collaborazioni con le maggiori rappresentanze datoriali, allo scopo di definire i percorsi formativi più idonei per l'individuazione delle figure professionali maggiormente richieste dal mercato del lavoro.

2. Gli interventi, i servizi e le prestazioni dell'Ente in favore dei soggetti destinatari di cui all'articolo 3, lettere a), b), c) e d) sono:

a) a concorso:

1. borse di studio;

2. posti alloggio e contributi finanziari per la residenzialità;

3. ristorazione gratuita o a prezzo agevolato;

4. borse per esperienze formative all'estero, con possibilità di svolgere i relativi semestri di praticantato, o in altre regioni italiane;

5. sussidi straordinari per studenti in condizioni di sopravvenuto disagio economico o per studenti che, pur versando in stato di disagio economico, non hanno potuto usufruire, per gravi motivazioni, dei servizi di cui ai numeri da 1) a 4);

6. misure compensative per studenti rientranti in fasce di reddito medio-basse;

7. misure di sostegno a quelle categorie di soggetti che, pur avendo conseguito un titolo di studio universitario, necessitano di periodi ulteriori di formazione e/o specializzazione, inclusi dottorandi e specializzandi;

b) non a concorso, anche per i soggetti destinatari di cui all'articolo 3, lettera e):

1. agevolazioni finalizzate all'attuazione di programmi universitari per la mobilità nazionale ed internazionale degli studenti;

2. azioni mirate all'orientamento al lavoro, in coordinamento con tutte le istituzioni preposte;

3. supporto alle attività, culturali, turistiche, ricreative e sportive e ai servizi didattico-formativi delle università, delle associazioni studentesche, culturali, di volontariato e delle altre istituzioni, anche con riferimento alla partecipazione e presenza di studenti stranieri;

4. servizi per le locazioni immobiliari, da attivare anche mediante convenzioni con i comuni sedi dell'università o dell'istituzione di riferimento e comuni limitrofi, nonché con le associazioni dei proprietari e degli inquilini ovvero con enti pubblici o privati senza fini di lucro che garantiscano condizioni contrattuali di locazione conformi agli indirizzi fissati dall'Ente;

5. servizi di facilitazione in partenza (outgoing) rivolti agli studenti universitari della Regione che intendono svolgere attività di formazione all'estero;

Quanto all'organizzazione da prendere a riferimento per la stesura del presente "Piano", si è già accennato che si terrà conto di quella temporanea approvata dal Commissario Straordinario di DiSCo in attuazione della legge regionale n. 6/2018, che ha portato da 7 a 9 le Aree dirigenziali, previsto i presidi territoriali così come indicati dalla medesima L.R. n. 6/2018 e le relative strutture di supporto.²³

Giova comunque rilevare che la più volte mentovata L.R. n. 6/2018, stabilisce che *"Lo statuto dell'Ente definisce i principi di organizzazione, le competenze e le modalità di funzionamento degli organi istituzionali e delle sue articolazioni, in conformità con il principio di distinzione tra attività di indirizzo e attività di gestione e detta criteri generali relativi all'organizzazione, all'ordinamento finanziario e contabile, alla pubblicità degli atti e all'esercizio del diritto di accesso."*²⁴

6. servizi di accoglienza (incoming) rivolti agli studenti stranieri che intendono svolgere attività di formazione nelle università e negli istituti di alta formazione della Regione, pure durante il periodo estivo, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni studentesche presenti negli atenei;

7. misure di sostegno all'utilizzo dei servizi di trasporto finalizzate all'attuazione di programmi universitari per la mobilità degli studenti;

8. orientamento attivo all'accesso degli studenti, in particolare quelli fuori sede, ai servizi forniti dal sistema sanitario regionale, all'utilizzo dei consultori, degli sportelli di medicina preventiva e assistenza psicologica, così come previsto dal d.lgs. 68/2012;

9. progetti di contrasto al razzismo e ad ogni forma di discriminazione;

10. fornitura di ausili, servizi e supporti specialistici in particolare per studenti svantaggiati e in condizioni di disabilità;

11. supporto per l'inserimento lavorativo, in particolare agli studenti disabili;

12. sostegno agli strumenti di conciliazione della genitorialità;

13. informazione ed orientamento sui percorsi di formazione promossi in collaborazione con le altre istituzioni nonché con gli altri enti pubblici competenti in materia;

14. sostegno diretto e/o indiretto alle attività di socialità, mutuo sostegno, orientamento e tutorato promosse e autogestite da studenti e cittadini in formazione;

15. servizi editoriali e librari consistenti nella produzione e diffusione, senza fini di lucro, di materiale librario e di ogni altro tipo di strumento o sussidio destinato ad uso universitario, favoriti dalla Regione in collaborazione con gli atenei, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia di diritto d'autore;

16. individuazione di luoghi di facile fruizione da destinare alle attività culturali promosse, in sinergia con istituzioni comunali, scuole e università, dalle associazioni studentesche;

17. pianificazione di interventi volti alla realizzazione di piccoli impianti sportivi all'interno degli studentati dell'Ente;

18. servizi di connettività e supporto informatico, da realizzarsi tramite contratti di sponsorizzazione che non prevedano costi aggiuntivi a carico dell'Ente;

19. misure di sostegno ai detenuti che frequentano corsi in qualità di studenti all'interno degli istituti di prevenzione e pena.

3. L'Ente si avvale della direzione regionale centrale acquisti per la realizzazione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi necessari all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, ai sensi e con le modalità previste dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale.

4. L'Ente, nel rispetto della normativa vigente in materia, è titolare e responsabile di un corretto ed efficace funzionamento degli alloggi, delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari, comprese le attribuzioni di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari) e successive modifiche.

5. Gli interventi, i servizi e le prestazioni individuati dal presente articolo sono disciplinati con regolamento regionale di attuazione ed integrazione adottato, previo parere della commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto.

²³ V. Decreto del Commissario Straordinario n. 13 del 10.05.2019.

²⁴ Cfr. L.R. n° 6 del 2018 - art. 12, comma 1.

Altresi, per la nuova organizzazione dell'Ente, occorrerà attendere il regolamento di organizzazione adottato dal Consiglio di amministrazione²⁵ che sarà emanato, previo confronto con le organizzazioni sindacali, nel rispetto di quanto previsto dalla stessa L.R. n° 6/2018, dallo statuto, nonché delle disposizioni statali vigenti anche in materia di trasparenza e anticorruzione e disciplinerà l'organizzazione delle strutture, la determinazione della dotazione organica del personale, la salvaguardia della collocazione lavorativa derivante dell'Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio – Laziodisu, il benessere organizzativo quale modalità gestionale finalizzata ad aumentare la produttività e l'efficienza lavorativa in conciliazione con le esigenze di vita-lavoro, i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali, i requisiti per le modalità di accesso e di selezione del personale, le attribuzioni e le responsabilità dei dirigenti, i criteri e le modalità per il controllo interno.²⁶

L'attuale Organizzazione DiSCo

Ad oggi, per quanto detto, in attesa dell'adozione e/o approvazione e/o emanazione, dei regolamenti, di organizzazione e di contabilità, l'unica certezza che si ha in materia di articolazione delle strutture deriva dalle disposizioni della L.R. 6/2018, nonché dell'organizzazione, adottata con decreto del Commissario n° 13 del 2019. Sotto questo aspetto, con riferimento alla L.R. 6/2018, rilevano le previsioni giuste cui:

- *“L'Ente è articolato in una direzione generale e nei tre presidi territoriali di Roma Città metropolitana, Lazio settentrionale e Lazio meridionale, funzionali all'attività dell'Ente medesimo.”²⁷*

- *“A capo di ciascun presidio è preposto un dirigente dell'Ente nominato ai sensi dell'articolo 11, comma 6, lettera d), dal Direttore generale. I presidi possono essere articolati in ulteriori unità operative secondo quanto disposto del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 12, comma 2.”²⁸*

- *“Spettano a ciascun presidio territoriale i compiti inerenti:*

a) la presa in carico degli studenti e dei cittadini in formazione, che vengono orientati in percorsi sui servizi offerti dall'Ente e dall'ateneo di riferimento;

b) l'erogazione e/o il monitoraggio dei servizi di prossimità agli studenti;

²⁵ Cfr. L.R. n° 6 del 2018 - art. 12, comma 3.

²⁶ Cfr. L.R. n° 6 del 2018 - art. 12, comma 2.

²⁷ Cfr. L.R. n° 6 del 2018 - art. 13, comma 1.

²⁸ Cfr. L.R. n° 6 del 2018 - art. 13, comma 2.

c) la facilitazione dell'accesso ai dati informativi e ai servizi per il lavoro fruibili sulle reti dedicate a livello regionale, statale e internazionale;

d) la facilitazione dell'accesso alle informazioni e ai servizi in favore degli studenti disabili;

e) la facilitazione dell'accesso alle informazioni e ai servizi in favore degli studenti stranieri, anche in lingua;

- f) l'erogazione di informazioni nell'ambito del servizio per la locazione delle strutture immobiliari di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), numero 4);

g) l'erogazione di informazioni sulle condizioni e agevolazioni per l'accesso all'offerta formativa di grado universitario e all'alta formazione, a livello regionale, statale, europeo e internazionale;

h) la vigilanza sul corretto ed efficace funzionamento degli alloggi, delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari.”²⁹

- “Le aree in cui è articolata la direzione generale e le unità operative in cui possono essere suddivisi i presidi territoriali sono diretti da dirigenti nominati dal Direttore generale sulla base di quanto disposto dal regolamento di organizzazione di cui all'articolo 12, comma 2.”³⁰

E' evidente alla luce delle richiamate disposizioni, che il presente piano deve tener conto del sia pur accennato assetto organizzativo che pur nella primigenia articolazione, evidenzia l'innovativa ristrutturazione delle cinque Adisu previste dall'abrogata L.R. n° 7/2008,³¹ nella più snella articolazione dei tre presidi territoriali di Roma Città metropolitana, Lazio settentrionale e Lazio meridionale.³²

Vero è però che l'organizzazione, adottata con decreto del Commissario n° 13 del 2019, pur tenendo conto delle dei compiti dei presidi territoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della L.R. n° 6 del 2018, ha medio tempore riorganizzato l'Ente, tenendo conto delle particolarità e delle diversità dei presidi Lazio settentrionale e Lazio meridionale, rispetto a quello di Roma Città metropolitana. Va da se che ciò non osta in sede di emanazione del Regolamento di organizzazione di cui all'articolo 12, comma 2, della medesima legge regionale, di rivalutare l'organizzazione anche alla luce dello Statuto di DiSCo che sarà adottato, nonché del regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della L.R. n° 6 del 2018 stessa.

Con riferimento a detti presidi, infatti non si può non rilevare che la L.R. n° 6 del 2016, individua nello specifico le relative competenze, di cui sopra.

²⁹ Cfr. L.R. n° 6 del 2018 - art. 13, comma 3.

³⁰ Cfr. L.R. n° 6 del 2018 - art. 13, comma 4.

³¹ Cfr. L.R. n° 7 del 2008 - art. 16, comma 1; per l'abrogazione della L.R. 7/2008, v. art. 26, comma 1, lett. c), L.R. n° 6/2018;

³² Cfr. L.R. n° 6 del 2018 - art. 13, comma 1.

Stante tale disposto normativo, traspare “ictu oculi” la differenza tra gli anzidetti “presidi territoriali”³³ di nuovo conio, rispetto alle Adisu di cui all’abrogata L.R. n° 7 del 2008.³⁴ Queste ultime erano infatti “...*articolazioni territoriali di Laziodisu, aventi, rispettivamente, a riferimento le singole università statali della Regione, dotate di autonomia amministrativa e organizzativa, in relazione alle proprie strutture, nonché di autonomia gestionale, in relazione alle risorse finanziarie, strumentali ed umane di cui dispongono.*”³⁵

Ogni Adisu, aveva come vertice esecutivo un direttore amministrativo, ed un comitato territoriale “...*quale organismo con funzioni propositive e di vigilanza in relazione agli interventi, ai servizi e alle prestazioni di competenza della rispettiva Adisu*”.³⁶

Per ciò che concerne i Direttori amministrativi delle Adisu, gli stessi durante la vigenza della L.R. n° 7 del 2008, avevano tra le altre, la competenza ad adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi, stipulare convenzioni e contratti, compresi quelli che impegnano l’ente verso l’esterno, attinenti all’attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di competenza delle Adisu medesime.³⁷

Diversamente dalle ex Adisu, i “presidi territoriali”, funzionali all’attività dell’Ente medesimo,³⁸ non hanno l’autonomia amministrativa, organizzativa e gestionale, riconosciuta alle prime dalla abrogata L.R. n° 7 del 2008, ed a capo di ciascun “presidio” è preposto un dirigente dell’Ente e non più un direttore amministrativo. Peraltro giusta quanto disposto dall’articolo 13, comma 4, della L.R. n° 6 del 2018, “*Le aree in cui è articolata la direzione generale e le unità operative in cui possono essere suddivisi i presidi territoriali sono diretti da dirigenti nominati dal Direttore generale sulla base di quanto disposto dal regolamento di organizzazione di cui all’articolo 12, comma 2.*”

Al vertice amministrativo dell’Ente è preposto il Direttore Generale in qualità di Legale Rappresentante.

Quest’ultimo, “*tenendo conto degli obiettivi programmatici assegnati e delle direttive impartite dal Consiglio di amministrazione, svolge le funzioni di coordinamento finalizzate a garantire la gestione organica ed integrata delle attività, adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi e*

³³ Per ogni miglior dettaglio in merito alle competenze dei Direttori Amministrativi delle Adisu, durante la vigenza della L.R. n° 7 del 2008, Cfr. art. 22, della legge medesima.

³⁴ Per i riferimenti normativi relativi all’abrogazione dell L.R. n° 7 del 2008 - v. art. 26, comma 1, lett. c), L.R. n° 6/2018;

³⁵ Cfr. art. 16, comma 1, L.R. n° 7 del 2008.

³⁶ Con riferimento ai comitati territoriali v. art. 17, L.R. n° 7 del 2008.

³⁷ Per ogni miglior dettaglio in merito alle competenze dei Direttori Amministrativi delle Adisu, durante la vigenza della L.R. n° 7 del 2008, Cfr. art. 22, della legge medesima.

³⁸ Cfr. L.R. n° 6 del 2018 - art. 13, comma 1.

stipula le convenzioni e i contratti, compresi quelli che impegnano l'Ente verso l'esterno, attinenti all'attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati dall'articolo 5 nonché gli altri atti eventualmente a lui attribuiti dallo statuto a garanzia di una tutela unitaria del diritto agli studi universitari.

Il Direttore generale, in particolare, svolge i seguenti compiti:

- a) provvede all'organizzazione delle strutture dell'Ente, nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 2;*
- b) è responsabile della gestione delle risorse umane, comprese le relazioni sindacali, nonché delle risorse finanziarie e strumentali assegnate dal Consiglio di amministrazione;*
- c) dirige e coordina le attività delle strutture dell'Ente, al fine di conseguire gli obiettivi programmatici assegnati dal Consiglio di amministrazione;*
- d) conferisce ai dirigenti dell'Ente l'incarico delle aree, dei presidi territoriali e delle unità operative degli stessi presidi.”³⁹*

Allo stato dell'arte pertanto, medio tempore, nelle more dell'adozione del “regolamento di organizzazione” dell'Ente medesimo,⁴⁰ il presente “Piano”, non può che tener conto, per quanto riguarda le Aree dell'attuale assetto risultante dall'organizzazione, adottata con decreto del Commissario n° 13 del 2019, con cui medio tempore è stato riorganizzato l'Ente, tenendo conto delle particolarità e delle diversità dei presidi Lazio settentrionale e Lazio meridionale, rispetto a quello di Roma Città metropolitana, nonché dei compiti dei presidi territoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della L.R. n° 6 del 2018.⁴¹

Stando così le cose in base a quanto specificato e desumibile dal quadro normativo di riferimento (L.R. n° 6 del 2018 e s.i.m.), nelle more dell'adozione del “regolamento di organizzazione” dell'Ente medesimo,⁴² nonché del regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Ente,⁴³ e del regolamento regionale di attuazione ed integrazione,⁴⁴ per la disciplina degli interventi, i servizi e le prestazioni, di cui all'articolo 5, della L.R. n° 6 del 2018, con riferimento alle Aree, rimane medio tempore in vigore, l'assetto organizzativo di cui al più volte citato decreto del Commissario n° 13/2019 (cui si rinvia per “*relationem*”).

³⁹ Cfr. L.R. n° 6 del 2018 - art. 11, commi 5 e 6.

⁴⁰ Cfr. L.R. n° 6 del 2018 - art. 12, comma 2.

⁴¹ Per compiti dei presidi territoriali- Cfr. L.R. n° 6 del 2018 - art. 13, comma 3.

⁴² Cfr. L.R. n° 6 del 2018 - art. 12, comma 2.

⁴³ Cfr. L.R. n° 6 del 2018 - art. 12, comma 3.

⁴⁴ Cfr. L.R. n° 6 del 2018 - art. 5, comma 5.

Pertanto in attesa dell'emanazione dei menzionati atti, rimangono in vigore le nove Aree, con a capo un dirigente, come di seguito indicate:

- Direzione Generale;
- Area 1: Risorse Economiche e Finanziarie;
- Area 2: Risorse Umane;
- Area 3: Provveditorato e Patrimonio;
- Area 4: Interventi e servizi benefici agli studenti;
- AREA 5: Manutenzione Straordinaria Servizi Tecnici e Sicurezza;
- Area 6: Gestione e fondi strutturali;
- Area 7: Affari legali;
- Area 8: Ict Sistema Informatico;
- Area 9: Affari Generali.

Altresì, stante il disposto dell'articolo 13, comma 1, della L.R. n° 6 del 2018, in luogo delle Adisu, da ritenersi abrogate unitamente alla L.R. n° 7 del 2008,⁴⁵ subentrano i **tre presidi territoriali di Roma Città metropolitana, Lazio settentrionale e Lazio meridionale, funzionali all'attività dell'Ente** medesimo, i cui compiti sono oggettivamente indicati dall'articolo 13, comma 3,⁴⁶ della medesima L.R. n° 6 del 2018, come di seguito indicati:

- a) *la presa in carico degli studenti e dei cittadini in formazione, che vengono orientati in percorsi sui servizi offerti dall'Ente e dall'ateneo di riferimento;*
- b) *l'erogazione e/o il monitoraggio dei servizi di prossimità agli studenti;*
- c) *la facilitazione dell'accesso ai dati informativi e ai servizi per il lavoro fruibili sulle reti dedicate a livello regionale, statale e internazionale;*
- d) *la facilitazione dell'accesso alle informazioni e ai servizi in favore degli studenti disabili;*
- e) *la facilitazione dell'accesso alle informazioni e ai servizi in favore degli studenti stranieri, anche in lingua;*
- f) *l'erogazione di informazioni nell'ambito del servizio per la locazione delle strutture immobiliari di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), numero 4);*
- g) *l'erogazione di informazioni sulle condizioni e agevolazioni per l'accesso all'offerta formativa di grado universitario e all'alta formazione, a livello regionale, statale, europeo e internazionale;*
- h) *la vigilanza sul corretto ed efficace funzionamento degli alloggi, delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari."*

⁴⁵ Cfr. art. 26, comma 1, lett. a); l.r. n. 6 del 2018 e s.i.m.

⁴⁶ Cfr. art. 13, comma 3, l.r. n. 6 del 2018 e s.i.m.

Va da se che in seguito all'emanazione del regolamento di organizzazione e del regolamento regionale di attuazione ed integrazione di cui all'articolo 5, comma 5, della L.R. n° 6 del 2018, anche in corso d'opera sarà necessario procedere alla stesura di un nuovo "Piano" e/o provvedere a modificare lo stesso, al fine di renderlo coerente con le nuove norme che interverranno a completamento della catena normativa.

La disciplina transitoria con riferimento alle funzioni di "alta amministrazione" e di "vigilanza". Lo stato dell'arte: insediamento del nuovo C.d.A.

Per espressa previsione normativa, le funzioni di alta amministrazione dell'Ente sono poste in capo al Consiglio di amministrazione di DiSCo, organo dell'Ente medesimo, unitamente al Presidente del Consiglio di amministrazione del medesimo consesso, al Collegio dei revisori dei conti ed alla Consulta regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza.⁴⁷

Vero è che l'articolo 25, comma 1, della L.R. n° 6 del 2018, giusta cui *"Il Commissario straordinario ed il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente pubblico per il diritto agli studi universitari nel Lazio - Laziodisu, di cui alla legge regionale 18 giugno 2008, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi universitari) e successive modifiche, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad operare fino alla data di insediamento degli organi istituzionali dell'Ente "*,⁴⁸ prevedeva una fase transitoria. Ad oggi in seguito all'insediamento del Nuovo Consiglio di amministrazione, si provvederà alla nomina dei componenti del Collegio dei revisori dei conti.

Quanto alle funzioni di vigilanza, nonché quelle di direttiva, stante il disposto dell'articolo 18, della l.r. n. 6 del 2018 e s.i.m., le stesse sono in capo alla Giunta regionale.⁴⁹

⁴⁷ Cfr. L.R. n° 6 del 2018 - articoli 6, 7, 8, 9 e 10.

⁴⁸ Cfr. L.R. n° 6 del 2018 - art. 25, comma 1.

⁴⁹ Cfr. L.R. n° 6 del 2018 - art. 18 (Vigilanza):

1. *La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 55, comma 7, dello Statuto, esercita i poteri di direttiva e vigilanza sull'Ente.*
2. *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di diritto agli studi universitari, in particolare:*
 - a) *approva lo statuto e le eventuali modifiche;*
 - b) *verifica l'utilizzazione delle risorse finanziarie e la corrispondenza tra i costi ed i benefici, anche sulla base della relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, e può richiedere, a tale fine, l'acquisizione di specifici atti e disporre ispezioni;*
 - c) *esegue i controlli sulla qualità e sull'omogeneità degli interventi, dei servizi e delle prestazioni erogati di cui all'articolo 5, comma 2;*
 - d) *esercita il potere sostitutivo, tramite le proprie strutture o la nomina di un commissario ad acta, in caso di inerzia nell'adozione di atti obbligatori da parte degli organi competenti, ivi compresi lo statuto e i regolamenti previsti dall'articolo 12, commi 1, 2 e 3, previo invito a provvedere entro un congruo termine;*

Le funzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, nominato previo avviso pubblico dal Presidente della Regione, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 7, comma 1, della L.R. n° 6/2018.⁵⁰

In particolare il:

- a) presiede, convoca e coordina il Consiglio di amministrazione;
- b) ha la rappresentanza istituzionale dell'Ente;
- c) sovrintende all'attività complessiva dell'Ente e ne è responsabile nei confronti della Regione;
- d) designa il Direttore generale di DiSCo, nel rispetto dei requisiti e delle modalità di cui all'articolo 11, della L.R. n° 6 del 2018;
- e) adotta e trasmette alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente in materia di diritto allo studio la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della L.R. n° 6 del 2018 e successive modifiche ed integrazioni;

e) esercita il controllo di legittimità e di merito sui regolamenti di cui all'articolo 12, commi 2 e 3 e sulla dotazione organica del personale di cui all'articolo 15, comma 1, con le seguenti modalità:

1. *gli atti divengono esecutivi a seguito della comunicazione della Giunta regionale che ne consente l'ulteriore corso ovvero per decorrenza del termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione senza che la Giunta regionale stessa si sia pronunciata;*
 2. *la richiesta di chiarimenti o la formulazione di proposte di adeguamento da parte della Giunta regionale interrompe, per una sola volta, la decorrenza del termine e fa decorrere un nuovo termine di trenta giorni entro i quali devono pervenire i chiarimenti o la nuova formulazione dell'atto;*
 3. *nell'ipotesi di cui al numero 2), se la Giunta regionale non si pronuncia entro quindici giorni dalla ricezione dei chiarimenti o della nuova formulazione dell'atto, lo stesso diventa esecutivo; se nel termine di trenta giorni non pervengono i chiarimenti o la nuova formulazione dell'atto, lo stesso si intende decaduto;*
- f) accerta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 34 della l.r. 12/2016:*
1. *la decadenza del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione, in caso di persistenti inadempienze, di reiterate violazioni di disposizioni normative, di mancato adeguamento alle direttive regionali, di risultati ritenuti insufficienti in rapporto a quanto stabilito dal piano regionale triennale e la conseguente nomina di un commissario straordinario con pieni poteri;*
 2. *la decadenza dei singoli membri del Consiglio di amministrazione, compreso il Presidente, in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, complessivamente a più di tre sedute nel corso dell'anno e la conseguente sostituzione;*
 3. *la decadenza di uno o più componenti del Collegio dei revisori dei conti, in caso di gravi e reiterate inadempienze, ivi compresa la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a più di tre sedute consecutive di tale organo;*
- g) riferisce annualmente alla commissione consiliare competente in materia di diritto allo studio con riferimento alle attività di vigilanza e controllo sull'attività e sugli organi dell'Ente.*
3. *Agli adempimenti previsti dal comma 2, la Giunta regionale provvede attraverso l'apposita struttura presso la direzione regionale competente in materia di diritto agli studi universitari, di concerto con la direzione regionale competente in materia di bilancio per i profili di competenza.*

⁵⁰ Cfr. l.r. n. 6 del 2018 e s.i.m. – art. 7, comma 1: “Il Presidente del Consiglio di amministrazione, di seguito denominato Presidente, è nominato previo avviso pubblico dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario e previo parere della commissione consiliare competente in materia, ai sensi dell'articolo 55, comma 3, dello Statuto.”

- f) adotta gli atti riservatigli dallo Statuto e dai regolamenti e quelli delegatigli dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 8, comma 5, lettera p), della L.R. n° 6 del 2018 e successive modifiche ed integrazioni;
- g) nomina l'Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi della Legge regionale n. 1/2011, sentito il parere del Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o impedimento temporaneo il Presidente viene sostituito dal vicepresidente, eletto dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti.⁵¹

Le funzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione (Decreto del Presidente della Regione Lazio del 15 novembre 2019 N.T00275) è oggi composto dal Presidente e da altri quattro componenti, di cui:

- a) un rappresentante degli studenti eletto in concomitanza con l'elezione del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) a suffragio universale e diretto e a scrutinio segreto, tra tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio delle Università statali e non statali e degli istituti di alta formazione presenti sul territorio regionale;
- b) tre designati dal Consiglio regionale con voto limitato, previo avviso pubblico, garantendo la rappresentanza di genere e scelti tra persone di comprovata professionalità ed esperienza nello svolgimento di funzioni di carattere amministrativo-istituzionale e che si siano distinte per gli studi e le attività nel campo della formazione universitaria e del diritto allo studio.

Il Consiglio di amministrazione svolge le funzioni di alta amministrazione e, in particolare:

- a) formula le proposte di modifica dello statuto;
- b) formula le proposte dei regolamenti di cui all'articolo 6 dello Statuto di DiSCo e/o le modifiche degli stessi e/o propone l'adozione di ogni altro regolamento ritenuto necessario al miglior funzionamento di DiSCo;
- c) adotta la dotazione organica del personale dell'Ente ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della L.R. n° 6/2018 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) formula indicazioni sul fabbisogno delle risorse umane, finanziarie, strumentali necessarie per l'attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di competenza di DiSCo;
- e) adotta il bilancio di previsione e i documenti contabili di cui all'articolo 14, della L.R. n° 6/2018 e successive modifiche ed integrazioni;
- f) adotta il programma annuale di attività ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della L.R. n° 6/2018 e successive modifiche ed integrazioni;

⁵¹ Cfr. l.r. n. 6 del 2018 e s.i.m. – art. 7, comma 4.

- g) conferisce, nel rispetto dell'articolo 11, della L.R. n° 6/2018 e successive modifiche ed integrazioni, l'incarico al Direttore generale dell'Ente, su designazione del Presidente;
- h) assegna al Direttore generale, sulla base del programma annuale di attività di cui all'articolo 17, comma 1, della L.R. n° 6/2018 e successive modifiche ed integrazioni, gli obiettivi amministrativi e gestionali da realizzare nel periodo di validità del programma stesso, nonché le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie;
- i) impartisce al Direttore generale le direttive per lo svolgimento dell'attività gestionale;
- j) stabilisce le regole generali di gestione e le procedure amministrative per la realizzazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di competenza dell'Ente;
- k) adotta i modelli di convenzione tipo per l'attivazione del servizio per le locazioni delle strutture immobiliari di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), numero 4), della L.R. n° 6/2018 e successive modifiche ed integrazioni;
- l) verifica, in accordo con la normativa in vigore, sentito l'Organo Indipendente di Valutazione, i risultati di gestione e valuta annualmente il Direttore generale con riferimento agli obiettivi assegnati;
- m) adotta la carta dei servizi ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della L.R. n° 6/2018 e successive modifiche ed integrazioni ;
- n) delega determinati compiti al Presidente;
- o) adotta il piano di prevenzione della corruzione di cui all'articolo 19, della L.R. n° 6/2018 e successive modifiche ed integrazioni;
- p) nomina il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 20, della L.R. n° 6/2018 e successive modifiche ed integrazioni;
- q) adotta gli atti regolamentari di cui all'articolo 6 dello Statuto.

Le funzioni del Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni e i compiti di cui all'articolo 1 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7⁵².

⁵² Cfr. art. 9, comma 3, L.R. n° 6 del 2018.; v. anche L.R. 14 luglio 2014, n. 7- art. 1: “Art. 1 (Funzioni e compiti degli organi di controllo degli enti pubblici dipendenti. Modifica all'articolo 27 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, relativo ai compiti del Collegio dei revisori dei conti della Regione)

“ 1. In conformità ai principi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), i collegi dei revisori dei conti e i revisori dei conti unici degli enti pubblici dipendenti dalla Regione vigilano sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie.

2. I collegi dei revisori dei conti e i revisori dei conti unici, in particolare:

- a) verificano la corrispondenza dei dati riportati nel rendiconto generale con quelli analitici desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione;
- b) verificano la loro corretta esposizione in bilancio, l'esistenza delle attività e passività e l'attendibilità delle valutazioni di bilancio con particolare riferimento alle voci di entrata e alla congruità delle voci di spesa, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione e l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;
- c) effettuano la circolarizzazione dei crediti o residui attivi e dei debiti o residui passivi presenti in bilancio, con particolare riferimento alle partite debitorie e creditorie tra l'ente pubblico dipendente in cui operano e la Regione segnalando tempestivamente alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente in materia di bilancio a fini conoscitivi le situazioni di squilibrio;
- d) effettuano le analisi necessarie e acquisiscono informazioni in ordine alla stabilità dell'equilibrio di bilancio e, in caso di disavanzo, acquisiscono informazioni circa la struttura dello stesso e le prospettive di riassorbimento affinché sia, nel tempo, salvaguardato l'equilibrio economico e finanziario;
- e) vigilano sull'adeguatezza e sul corretto funzionamento della struttura organizzativa dell'ente e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- f) verificano l'osservanza delle norme che presiedono alla formazione e l'impostazione del bilancio preventivo e del rendiconto generale;
- g) esprimono il parere in ordine all'approvazione del bilancio preventivo, delle variazioni e del rendiconto generale da parte degli organi a ciò deputati sulla base degli specifici ordinamenti dei singoli enti;
- h) effettuano, almeno ogni trimestre, controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e sulla esistenza dei valori, dei titoli di proprietà e sui depositi ed i titoli a custodia;
- i) effettuano il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- j) vigilano, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità.

3. Gli schemi dei bilanci preventivi, delle variazioni ai bilanci preventivi, delle delibere di accertamento dei residui, del rendiconto generale, corredati dalla relazione illustrativa o da analogo documento, sono sottoposti dagli amministratori, almeno quindici giorni prima della data della relativa delibera, all'esame del collegio dei revisori dei conti o del revisore dei conti unico. Il collegio dei revisori o il revisore dei conti unico redigono apposita relazione da allegare ai predetti schemi, nella quale sono sintetizzati anche i risultati del controllo svolto durante l'esercizio. Copia della relazione è inviata immediatamente alla commissione consiliare competente in materia di bilancio e al Comitato regionale di controllo contabile.

4. L'attività dei collegi dei revisori dei conti e dei revisori dei conti unici si conforma ai principi della continuità, del campionamento e della programmazione dei controlli.

5. I collegi dei revisori dei conti e i revisori dei conti unici non intervengono nella gestione e nell'amministrazione attiva degli enti pubblici dipendenti.

6. I componenti del collegio dei revisori dei conti e i revisori dei conti unici possono, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e controllo presso gli uffici e le strutture degli enti e prendere visione di tutti i documenti ritenuti necessari all'espletamento delle loro funzioni, con l'obbligo di informare immediatamente il presidente e di portare a conoscenza degli altri membri, non oltre la prima seduta collegiale, le risultanze di tali atti. I revisori ove ravvisino profili di illegittimità, informano, entro il termine perentorio di venti giorni, il Presidente della Regione e la commissione consiliare competente in materia di bilancio.

7. Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche individuale, comunicati al presidente del collegio, nonché delle risultanze dell'esame dei bilanci preventivi e relative variazioni e dei rendiconti generali è redatto apposito verbale. Copia del verbale è trasmessa alla commissione consiliare competente in materia di bilancio e al Comitato regionale di controllo contabile.

8. Se al termine dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 7 il presidente del collegio dei revisori o i revisori dei conti unici ravvisano profili di illegalità, informano immediatamente gli organi giurisdizionali competenti.

9. I revisori dei conti devono assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite in modo indipendente. Nell'espletamento dell'incarico i revisori dei conti si devono trovare in una posizione di indipendenza formale e sostanziale; agli stessi si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'articolo 2387 del codice civile.

10. I collegi dei revisori si avvalgono della struttura amministrativa messa a disposizione dall'ente pubblico presso cui operano.

E' evidente stante il richiamo alle funzioni e ai compiti di cui alla legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, che il Collegio dei revisori di DiSCo, svolge anch'esso un importante ruolo in merito ai controlli "anticorruzione", intesa quest'ultima nella più ampia accezione di "maladministration", ovvero come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.⁵³ In tale contesto il ruolo del Collegio dei revisori dei conti è di notevole importanza in tema di anticorruzione intesa nel più ampio ambito sopra delineato, posto che tra le altre detto consesso, giusta quanto disposto dall'articolo 1, della L.R. 14 luglio 2014, n. 7:

Vigila "...sull'adeguatezza e sul corretto funzionamento della struttura organizzativa dell'ente e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;"⁵⁴

Va da se pertanto che il ruolo di detto Plenum e/o dei suoi singoli componenti, stante anche il potere di controllo, verifica ed ispettivo che nè contraddistingue il ruolo, è di notevole importanza al fine di prevenire e/o sanzionare, comportamenti di "maladministration".

Scopi e finalità

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per il triennio 2020-2022 (come il precedente 2019/2021), tiene conto delle modifiche legislative intervenute già citate, dando attuazione alle nuove discipline della materia, di cui si dovrà tener conto nella fase di attuazione, del PNA di cui alla Deliberazione n° 831 del 3 agosto 2016 dell'ANAC (Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016), nonché all' "Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione "di cui alla Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 (Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione), e alla Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 (Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019) al fine

11. Gli enti interessati adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente articolo entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

12. Dopo il comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 4/2013 è inserito il seguente:

"2bis. Il collegio esprime, altresì, parere obbligatorio sulle proposte di legge regionale collegate di cui all'articolo 12 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche. " "

⁵³ Cfr. Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015. Nozione di corruzione (in senso ampio) Pag. 7.

⁵⁴ Cfr. L.R. 14 luglio 2014, n. 7- art. 1, comma 2, lett. e)

di procedere all'aggiornamento e/o all'individuazione di misure finalizzate a prevenire la corruzione e/o l'illegalità nell'ambito dell'attività amministrativa di DiSCo.

Il "Piano" medesimo in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 190/2012, risponde alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività, anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano Nazionale Anticorruzione, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;*
- b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;*
- c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;*
- d) definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;*
- e) definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;*
- f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.⁵⁵*

Oltre alla normativa nazionale testé citata, occorre peraltro tener conto che il presente "Piano" è altresì redatto in conformità con quanto disposto dall'articolo 19 (Piano di prevenzione della corruzione), della L.R. n° 6 del 2018, giusta cui:

1. L'Ente, nel rispetto della vigente disciplina in materia, adotta il piano di prevenzione della corruzione, finalizzato ad identificare il livello di esposizione dei dipendenti e dell'Ente al rischio di corruzione e a disporre, mediante specifici interventi organizzativi, un'attività di prevenzione volta a creare un sistema per la gestione complessiva del rischio istituzionale.
2. Il piano di prevenzione della corruzione, al quale è data divulgazione mediante pubblicazione sul sito web, è elaborato dal responsabile della prevenzione della corruzione e

⁵⁵ Cfr. Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" –art. 1, comma 9.

della trasparenza di cui all'articolo 20 ed adottato dal Consiglio di amministrazione ed ha validità triennale.

3. Il piano di prevenzione della corruzione contiene un'analisi del contesto organizzativo dell'Ente e individua le aree o i settori di attività considerati più a rischio ai quali sono collegate misure di prevenzione e controllo con particolare riferimento all'erogazione di benefici, alle procedure di assunzione e gestione delle risorse umane, all'affidamento dei lavori, servizi e forniture, alla manutenzione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, alla gestione dell'utenza. Per le finalità di cui al comma 1, il piano di prevenzione della corruzione contiene, altresì, le modalità di rotazione tra dirigenti e funzionari che operano nelle aree o nei settori maggiormente a rischio.
4. Il piano di prevenzione della corruzione è aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ogni anno tenendo conto, in particolare:
 - a) delle intervenute modifiche normative in materia di prevenzione e corruzione;
 - b) dei cambiamenti organizzativi e gestionali dell'Ente;
 - c) dell'emersione di nuovi fattori di rischio o delle eventuali violazioni delle prescrizioni già contenute nel piano di prevenzione della corruzione.
5. Nell'ambito del piano di prevenzione della corruzione devono essere promosse apposite forme di tutela idonee ad incoraggiare i dipendenti a denunciare gli eventuali illeciti di cui vengono a conoscenza nell'ambito dell'attività lavorativa.
6. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche, in un'apposita sezione del piano di prevenzione della corruzione sono indicati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del citato decreto legislativo.”

Il Responsabile della prevenzione della corruzione

In conformità con quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, della legge 190/2012 e s.i.m. e in coerenza con quanto disposto dalla Delibera n. 1064, del 13 novembre 2019, ove è richiamata l'opportunità “...che il RPCT debba rivestire un ruolo tale da poter adeguatamente svolgere le proprie attività e funzioni con effettività e poteri di interlocuzione reali con gli organi di indirizzo e

con l'intera struttura amministrativa. Laddove possibile, pertanto, è altamente consigliabile mantenere l'incarico di RPCT in capo a dirigenti di prima fascia, o equiparati", si individua e/o si conferma il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (già nominato con deliberazione del C.d.A. n.....del.....) nella persona del Dott. , che quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza, esercita i compiti a questi attribuiti dalla legge e in particolare:

- a) proporre al Consiglio di Amministrazione, l'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza ed i successivi aggiornamenti, da pubblicare sul sito web di DiSCo, nella sezione "Amministrazione trasparente";
- b) verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità e propone la modifica dello stesso, quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengano mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- c) verifica, d'intesa con i Dirigenti e i dei presidi territoriali, l'attuazione del piano di rotazione degli incarichi, rispettivamente, negli Uffici e nelle aree preposti allo svolgimento delle attività, nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- d) definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori individuati, quali particolarmente esposti alla corruzione;
- e) entro il 15 dicembre di ogni anno (salva diversa indicazione dell'ANAC), predispone una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico, al quale riferisce in ordine all'attività espletata, su richiesta di quest'ultimo o di propria iniziativa;
- f) individua il personale da inserire nei programmi di formazione, sentiti i Dirigenti/Direttori e i responsabili dei servizi;
- g) propone, entro il 31 gennaio di ogni anno, d'intesa con i dirigenti e responsabili dei servizi gli aggiornamenti al presente piano.

Giova tener conto, inoltre, che stante il disposto dell'articolo 20, della L.R. n° 6 del 2018:

1. Al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sono attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento del ruolo.
2. Con riferimento alla prevenzione della corruzione, al responsabile di cui al comma 1 spetta, in particolare:
 - a) elaborare e proporre al Consiglio di amministrazione il piano di prevenzione della corruzione contenente la mappatura delle attività a rischio di corruzione e le relative misure di prevenzione;

- b) definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
 - c) vigilare sull'attuazione del piano di prevenzione della corruzione, monitorando l'osservanza delle misure di prevenzione e segnalando agli organi competenti ogni eventuale scostamento o inadempimento;
 - d) aggiornare il piano di prevenzione della corruzione, proponendone la modifica in caso di significative violazioni delle prescrizioni o di mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione o per intervenute modifiche legislative in materia;
 - e) verificare, d'intesa con il Dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi nelle aree a rischio;
 - f) costituire punto di riferimento nell'Ente per la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità.
3. Con riferimento alla trasparenza, al responsabile di cui al comma 1, spetta, in particolare:
- a) elaborare e proporre al Consiglio di amministrazione il piano di prevenzione della corruzione, al cui interno sono previste le misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza, provvedendo al relativo aggiornamento;
 - b) controllare l'adempimento da parte dell'Ente degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
 - c) segnalare al Consiglio di amministrazione, all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e alla struttura che si occupa dei procedimenti disciplinari, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e del perseguimento degli inadempimenti che comportino altre responsabilità;
 - d) controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico;
 - e) proporre misure organizzative indicando le risorse umane e materiali, comprese quelle tecnologiche, necessarie ad attuare la trasparenza obbligatoria e monitorare la regolarità del flusso informativo.

4. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può, altresì, promuovere e proporre iniziative per la trasparenza non obbligatoria, volta alla tutela e alla promozione dell'immagine dell'Ente.”⁵⁶

Per quanto non indicato, si rinvia per “relationem” agli allegati 1 e 2, alla Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 (Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione), che allegati al presente piano unitamente alla citata Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 e alla Delibera n. 1064, del 13 novembre 2019, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.⁵⁷

Referenti e P.O. “Trasparenza e anticorruzione”

I Referenti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nominati con Decreto del Vice Direttore Generale n. 8 del 10 dicembre 2015 e precisamente un dirigente per l'attività delle Aree e un dirigente per le attività dei presidi territoriali (ex ADISU), rimangono confermati, non essendo intervenute modifiche al provvedimento di nomina.

I Referenti disgiuntamente e/o congiuntamente, esercitano le seguenti attività:

- a) monitoraggio, in ordine al rispetto dei tempi procedurali, secondo le indicazioni fornite dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e su richiesta scritta dello stesso;
- b) promozione e divulgazione, delle prescrizioni contenute nel piano anticorruzione, nonché degli obblighi riguardanti la trasparenza amministrativa e il codice di comportamento vigente nell'Ente, secondo le indicazioni fornite dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e su richiesta scritta dello stesso;
- c) verifica dell'attuazione delle prescrizioni contenute nel presente piano, nel piano della trasparenza e nel codice di comportamento, secondo le indicazioni fornite dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e su richiesta scritta dello stesso;
- d) predisposizione di eventuali proposte di integrazione delle prescrizioni, contenute nei documenti richiamati nella lettera c), secondo le indicazioni fornite dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e su richiesta scritta dello stesso;
- e) partecipazione, ove richiesto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, alle attività e/o incontri, per la definizione del piano di formazione e l'individuazione dei dipendenti a cui destinarlo.

⁵⁶ Cfr. art. 20, comma 3, L.R. n° 6 del 2018.;

⁵⁷ Cfr. All. 6 bis, al presente Piano.

In ogni caso, anche disgiuntamente, i Referenti e/o la P.O. “Trasparenza e anticorruzione”, senza l’impulso del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e/o del Direttore Generale e/o dell’organo di indirizzo, ove nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.⁵⁸ La relativa denuncia deve essere inoltrata alle competenti autorità giudiziarie ed è soggetta alle prescrizioni e alle garanzie di cui all’articolo 54, bis del D.lgs165 del 2001 e s.i.m.. La denuncia medesima pertanto giusta quanto disposto dal medesimo art. 54, bis del D.lgs 165 del 2001 e s.i.m., è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni.⁵⁹

⁵⁸ Cfr Articolo 331 del codice di procedura penale -

⁵⁹ V.D.lgs 165 del 2001 e s.i.m. –art. 54 bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti) *“1. Il pubblico dipendente che, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L’adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all’ANAC dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L’ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.”*

2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all’articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica.

3. L’identità del segnalante non può essere rivelata. Nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del codice di procedura penale. Nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l’identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell’ambito del procedimento disciplinare l’identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

4. La segnalazione è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni.

5. L’ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l’utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

6. Qualora venga accertata, nell’ambito dell’istruttoria condotta dall’ANAC, l’adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l’ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l’assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l’adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l’ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000

Resta fermo che l'eventuale denuncia di cui sopra, da parte dei Referenti e/o della P.O. "Trasparenza e anticorruzione", si limita a scongiurare conseguenze sfavorevoli, limitatamente al rapporto di impiego, per il segnalante che acquisisca, nel contesto lavorativo, notizia di un'attività illecita, mentre non fonda alcun obbligo di attiva acquisizione di informazioni, autorizzando improprie attività investigative, in violazione dei limiti posti dalla legge.⁶⁰ In ogni caso i Referenti e/o la P.O. "Trasparenza e anticorruzione", trasmettono all'autorità giudiziaria, segnalazione di illeciti ad essi indirizzate e debitamente sottoscritte dai segnalanti. Delle segnalazioni prive di fondamento risponde il segnalante, ai fini della responsabilità civile e penale.⁶¹ Ove la denuncia consegua a segnalazioni anonime che riguardino fatti di particolare rilevanza o gravità e presentino informazioni adeguatamente circostanziate, sono comunque trasmesse, a cura del Referente e/o Referenti e/o la P.O. "Trasparenza e anticorruzione" che le hanno ricevute, alla competente autorità giudiziaria per i consequenziali adempimenti di competenza di quest'ultima.

Responsabile dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA)

Nelle more dell'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall'art. 38 del D.lgs n° 50 del 2016 (cfr. la disciplina transitoria di cui all'art. 216, comma 10, del d.lgs. 50/2016), l'individuazione del RASA è idonea misura organizzativa di trasparenza in funzione della prevenzione della corruzione.

Per le suddette finalità, in conformità con quanto indicato nella Deliberazione ANAC, n° 831/2016:

- dato atto che la citata Deliberazione ANAC, n° 831/2016, precisa che *"..Resta salva la facoltà delle amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, di valutare l'opportunità di attribuire a un unico soggetto entrambi i ruoli (RASA e RPCT) con le diverse funzioni previste, rispettivamente, dal d.l. 179/2012 e dalla normativa sulla trasparenza, in relazione alle dimensioni*

euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.

7. E' a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.

8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23/9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave."

⁶⁰ V. Cass. pen. Sez. V, 21-05-2018, n. 35792.

⁶¹ Cfr. D.lgs 165 del 2001 e s.i.m. -art. 54 bis, comma 9 -"Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave."

e alla complessità della propria struttura”, con Decreto del Direttore Generale n. 1 del 02/01/2020, reperibile su :

http://www.laziodisco.it/wp-content/uploads/2020/01/DECRETO-DEL-DIRETTORE-GENERALE-N_1-DEL-02_01_2020-NOMINA-RASA-1.pdf

Si è provveduto alla nomina del RASA, nella persona del Dott. Paolo Cortesini, Direttore Generale di DiSCo.

Il RASA provvede, in attuazione a quanto disposto dall’articolo 33-ter del Decreto Legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 , all’aggiornamento (almeno annuale) dei rispettivi dati identificativi, necessari per il permanere dell’iscrizione nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

Fino dell’entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall’art. 38 del D.lgs n° 50 del 2016, detto aggiornamento delle informazioni dell’AUSA, da effettuarsi a cura del medesimo RASA dovrà essere comunque effettuato entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Procedimento di revoca del RPCT

In conformità con quanto precisato nella Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, per quanto attiene i provvedimenti di revoca dell’incarico che interessano il RPCT, di dare attuazione a quanto previsto da ANAC nel Regolamento del 18 luglio 2018 recante *«esercizio del potere dell’Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione»*, anche con riferimento alle garanzie da assicurare al RPCT in termini di contraddittorio.

In particolare con tale richiamo si è voluta tutelare, l’autonomia e l’indipendenza del RCPT, rispetto all’adozione di misure discriminatorie, volte a revocarne l’incarico in funzione ritorsiva.

In caso di revoca dell’incarico di RCPT, DiSCo sarà comunque tenuto a comunicare tempestivamente il provvedimento all’ANAC, affinché quest’ultima possa verificare se vi sia la possibile esistenza di una correlazione tra la revoca e le attività svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione. L’efficacia della revoca è, sospesa dalla comunicazione all’Autorità del provvedimento, salvo che la revoca stessa non consegua alla quiescenza per intervenuti limiti di età e/o pensionamento per altra causa, del dipendente cui l’incarico di RPCT è stato conferito. Nel qual caso l’amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione del RPCT. Qualora l’ANAC rilevi la possibile esistenza di una correlazione tra la revoca e le attività svolte dal RPCT in

materia di prevenzione della corruzione, l'amministrazione su richiesta della stessa autorità, provvede al riesame del provvedimento di revoca. Quanto alla procedura si rinvia a quanto previsto nel citato Regolamento del 18 luglio 2018.(vedi allegato - *Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione*).

Supporto operativo al RPCT

In merito si è già detto rispetto al ruolo dei referenti e della P.O. "Trasparenza e anticorruzione". Come precisato nella Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, "*.... affinché il RPCT possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività, il legislatore, con le modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 alla l. 190 del 2012, ha previsto, come che l'organo di indirizzo disponga «le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei» al RPCT.*"

La medesima deliberazione dell'autorità peraltro (Delibera ANAC n. 1064/2019), specifica che "*È, dunque, altamente auspicabile, da una parte, che il RPCT sia dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere. Dall'altra, che vengano assicurati al RPCT poteri effettivi, preferibilmente con una specifica formalizzazione nell'atto di nomina, di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura, sia nella fase della predisposizione del PTPCT e delle misure sia in quella del controllo sulle stesse*", richiamando inoltre l'attenzione in merito all'opportunità di "*... prevedere un'integrazione di differenti competenze multidisciplinari di supporto al RPCT.*"

Giova peraltro rilevare il condivisibile avviso dell'Autorità giusta cui "*...soggetti esterni all'amministrazione non possono far parte della struttura di supporto al RPCT.*"

Non di meno rileva il richiamo operato dalla deliberazione teste citata, ove si evidenzia che "*In un'ottica di ausilio al RPCT, si rammenta che l'art. 1 co. 9, lett. c) della l. 190/2012 dispone che il PTPCT preveda «obblighi di informazione nei confronti del Responsabile [...] chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano». Tali obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di formazione del Piano e, poi, nelle fasi di verifica del suo funzionamento e dell'attuazione delle misure adottate.*"

In merito si ritiene opportuno che l'atto di nomina del RPCT sia adeguatamente comunicato al personale dell'Ente.

Autonomia del RCPT dall'organo di indirizzo, con riferimento alle funzioni svolte

Al fine di garantire l'effettivo esercizio delle funzioni, il RCPT e/o la struttura ad esso afferente è composta da personale con competenze multidisciplinari, scelto e/o valutato dal RCPT medesimo tra il personale in servizio, senza interferenze e/o assegnazioni di ufficio, così da garantire il rapporto fiduciario tra esso RCPT ed i dipendenti dedicati alla struttura stessa.

RCPT: trattamento accessorio

Salvi restando i vincoli retributivi previsti, dalla normativa vigenti disposizioni normative e/o pattizie e/o dai limiti complessivi alla spesa per il personale, l'incarico di RPCT non può comportare l'attribuzione di compensi aggiuntivi. Restano salve, di eventuali retribuzioni di risultato legate all'effettivo conseguimento di precisi obiettivi di performance predeterminati.

Rapporti del RPCT con altri organi e/o uffici dell'amministrazione e con ANAC

Notevole importanza riveste l'interlocuzione tra il RPCT e le altre strutture dell'Amministrazione nonché con l'Anac. Non si può infatti negare in dubbio che senza un effettivo coinvolgimento di tutte le strutture dell'Ente, nessun atto organizzativo, potrebbe sortire gli effetti desiderati. In tal senso l'esame a 4 livelli di ogni atto amministrativo dell'Ente DiSCo è evidentemente un importante strumento per la prevenzione della "*maladministration*". In tal senso ben chiaro ed utile è il prospetto che l'Anac nella più volte mentovata Delibera n. 1064/2019, utilizza rinviando alle disposizioni legislative ove è evidente che il sistema di prevenzione della corruzione, può sortire effetti positivi nella misura in cui il RPCT nell'esercizio delle sue funzioni di impulso e coordinamento, possa effettivamente esercitare i propri poteri. Si ritiene utile al tal proposito, riportare di seguito i richiami legislativi come proposti dall'Anac (Delibera n. 1064/2019), affinché ogni operatore possa aver miglior contezza e senza mediazioni degli indirizzi forniti da detta Autorità.

Rapporti con gli organi di indirizzo, con i dirigenti e i dipendenti

(da Delibera n. 1064/2019).

Quanto ai rapporti tra RPCT e l'organo di indirizzo come precisato dall'Anac si richiama la legge 190/2012 art. 1 commi 7, 8 e 14. In particolare:

- l'art. 1, co. 7, stabilisce oltre al dovere dell'organo di indirizzo di assicurare lo svolgimento dell'incarico di RPCT con piena autonomia ed effettività. Il comma medesimo fissa contestualmente l'obbligo da parte del RPCT di segnalare all'organo di indirizzo medesimo e all'OIV le disfunzioni rilevate in merito alla prevenzione della corruzione;
- l'art. 1, co 8, attribuisce all'organo di indirizzo la definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che devono essere inseriti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e nel PTPCT;
- il RPCT inoltre stante il disposto dell'art. 1, co. 14 della l.190/2012, riferisce annualmente all'organo di indirizzo sull'attività svolta ha l'obbligo di riferire, con la Relazione annuale. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda, il RPCT è tenuto a riferire sull'attività svolta.

I dirigenti dell'amministrazione, l'articolo 1, comma 9, lett. a), l. 190 del 2012, specifica che dirigenti nonché i responsabili apicali dell'amministrazione sono tenuti a collaborare con il RPCT sia in sede di mappatura dei processi, sia in fase di stesura del PTPCT. Peraltro il comma 10, della medesima disposizione, stabilisce che d'intesa con i dirigenti competenti, il RPCT, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi, con particolare riguardo agli uffici più esposti al rischio corruzione (art. 1, co. 10, lett. b), l. 190/2012).

E' evidente pertanto che seppur è innegabile che il RPCT deve avere concreti poteri ai fini dell'attuazione alle misure contenute nel Piano di prevenzione della corruzione, è altrettanto vero che analoghe responsabilità si rinvengono in base alla programmazione del PTPCT, in capo ai responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione. In tal senso depone l'art. 16, comma 1, lett. l-bis), l-ter) e l-quater) del d.lgs. 165/2001, ove indica tra i compiti dei dirigenti di uffici dirigenziali generali, quello di concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni di corruzione fornendo anche informazioni necessarie per l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio corruttivo e provvedendo al loro monitoraggio.

Non di meno con riferimento a tutti i dipendenti è la previsione di cui all'articolo 1, comma 9, lett. c), della l. n. 190/2012, ove dispone che il PTPCT preveda *«obblighi di informazione nei confronti del responsabile... chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano»*, riconoscendo così il coinvolgimento e la collaborazione con il RPCT di tutti i dipendenti dell'amministrazione. Peraltro l'art. 8 del d.P.R. 62/2013⁶² prevede oltre al rispetto delle misure

⁶² d.P.R. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) art. 8: "Art. 8. (Prevenzione della corruzione):" 1. *Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della*

contenute nel PTPCT, anche l'obbligo di ogni dipendente di prestare *".....la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione..."*. Va da se che la violazione di tali doveri dovere è sanzionabile disciplinarmente e da valutare.

Rapporti con l'OIV

In conformità con quanto disposto dall'articolo 1, co. 8-bis, l. 190/2012, L'OIV può di richiedere al RPCT informazioni e documenti per lo svolgimento dell'attività di controllo di sua competenza e può procedere alle audizioni dei dipendenti.⁶³

Il medesimo Organismo, inoltre verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Verifica inoltre contenuti della Relazione del RPCT in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza.⁶⁴

Rapporti del RPCT con il Responsabile della protezione dei dati (RPD)

Preliminarmente si ritiene di condividere con l'Anac e con il Garante per la protezione dei dati personali, che il RPD (nel caso le relative funzioni siano assegnate a professionalità interna all'ente) non debba coincidere con il RPCT, in quanto per dirla con l'autorità *"....la sovrapposizione dei due ruoli possa rischiare di limitare l'effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT."*

Al di là della scelta effettuata, i rapporti tra RPD e RPCT, vengono in rilievo per le riguardanti la protezione dei dati personali.

prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

⁶³ V.l. 190/2012- articolo 1, co. 8-bis.:*" L'Organismo indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Esso verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l'Organismo medesimo può chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti. L'Organismo medesimo riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza. "*

⁶⁴ V.l. 190/2012- articolo 1, co. 8-bis.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, il RPCT ove lo ritenga necessario, può richiedere l'ausilio del RPD, quanto sia necessario intervenire in istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato,⁶⁵ qualora interferiscano decisioni in materia di dati personali e previa richiesta al Garante.⁶⁶

Rapporti del RPTC con l'ANAC

La collaborazione tra RPTC e l'ANAC riveste particolare importanza in quanto consente all'Autorità di svolgere, la propria attività di vigilanza sulla predisposizione e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013, ai sensi dell'art.1, co. 2, lett. f), l. 190/2012.

Accesso agli atti e documenti

Come precisato nel precedente "Piano", ed in conformità con quanto previsto dalle linee guida ANAC e in particolare con quanto suggerito nella Deliberazione n° 1309 ANAC del 28/12/2016 "LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL'ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013 -Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», Laziodisu (ora DiSCo) sta provvedendo alla predisposizione di una bozza di Regolamento che reca la disciplina sulle diverse tipologie di accesso (accesso documentale; civico ("semplice") connesso agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33; accesso generalizzato).

Attività e aree soggette a rischio

In conformità con quanto previsto dall'art.1, commi 9 e 16, della L.190/2012 e s.i.m., sono individuate quali attività a più elevato rischio di corruzione le seguenti:

- a) autorizzazioni e/o concessioni;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

⁶⁵ V. d.lgs n. 33/2013 e s.i.m. – art. 5, comma 2.

⁶⁶ del d.lgs. 33/2013 – art. 5, comma 7.

- d)** concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale di cui agli articoli 35 e seguenti del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni e progressioni di carriera di cui all'articolo 52 comma 1bis del medesimo decreto nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 24 del decreto legislativo n.150 del 2009 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ferme restando le Aree di rischio obbligatorie di cui alle citate lettere a), b), c) e d), si confermano le ulteriori seguenti Aree di rischio, già individuate nel precedente Piano triennale 2019/2021, in coerenza ed in adempimento con quanto previsto dalla Determinazione ANAC n° 12 /2015, e precisamente:

- Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- Incarichi e nomine;
- Affari legali e contenzioso;

Oltre alle attività e aree soggette a rischio, sopra indicate, già individuate nei precedenti Piani, tenendo conto della Deliberazione n° 831 del 3 agosto 2016 dell'ANAC, si individuano e/o confermano le seguenti ulteriori di seguito indicate:

- a)** trasparenza nell'ambito delle procedure di gara (art. 29 – D.lgs 18 aprile 2016, n° 50);
- b)** carenza di adeguati flussi informativi tra il RUP, il RPCT e il collegio dei revisori dei conti relativamente ad affidamenti/Appalti di importo inferiore alla soglia di € 40.000 strutturando, al fine di consentire di verificare/controllare, se l'appaltatore individuato risulti già affidatario del precedente appalto e/o se la scelta sia sorretta da idonea motivazione;
- c)** proroghe dei contratti senza adeguata motivazione espressa in merito alla inderogabilità/opportunità di ricorrere alla proroga stessa;
- d)** mancato potenziamento delle fasi di programmazione e esecuzione dei contratti conseguenti a forme di aggregazione a centrali di committenza;
- e)** nomine: conferimento degli incarichi, valutazione e/o revoca e/o conferma degli stessi;
- f)** Conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 7, comma 6, del D.lgs 165/2001 e s.i.m.;
- g)** Conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti esterni, ex art. 19, comma 5bis del D.lgs 165 del 2001, a dirigenti di ruolo di altra amministrazione appartenenti alla stessa area funzionale;
- h)** Conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti esterni, ex art. 19, comma 6 del D.lgs 165 del 2001.

- i) Mancanza di ipotesi alternative alla rotazione degli incarichi nei casi di competenze infungibili, cosicché la rotazione potrebbe determinare che i dirigenti che non hanno ancora maturato le competenze e l'esperienza diventino eccessivamente dipendenti dall'esperienza consolidata in capo a funzionari esperti;

Fermo restando quanto descritto nel prosieguo del presente Piano, si rinvia alle relative schede di rischio, alla mappatura dei processi di cui all'Allegato 1 e ai rischi, misure/azioni, tempi e alle responsabilità in esse contenute.

Fermo restando quanto descritto nel prosieguo del presente Piano, si rinvia alle relative schede di rischio, alla mappatura dei processi di cui all'Allegato 1 e ai rischi, misure/azioni, tempi e alle responsabilità in esse contenute.

Obbligo di formazione del personale

Il RPCT, compatibilmente con i tempi di attivazione dei percorsi formativi e fatta salva ogni specifica indicazione che in merito, sulla base delle intese ex articolo 1, comma 60 della L.n.190/2012, definisce uno specifico programma annuale di informazione e formazione sulle materie di cui al presente documento ed, in generale, sui temi dell'etica e della legalità.

Il personale da avviare alle iniziative formative è individuato dal RPCT, sentiti i Dirigenti.

La partecipazione al piano di formazione, da parte del personale selezionato, rappresenta un obbligo d'ufficio, la cui violazione, se non adeguatamente motivata, comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari.

Il RPCT è tenuto a predisporre un report annuale, contenente il resoconto delle attività di formazione, effettuate da ciascun dipendente, anche con l'indicazione dell'eventuale superamento di test di verifica, se previsti.

L'obbligo di partecipare alla formazione, di cui al presente articolo, è esteso anche ai Dirigenti e Responsabili degli uffici e dei servizi.

Rotazione degli incarichi

I Dirigenti sono tenuti, laddove ciò sia possibile, anche in funzione della salvaguardia dell'operatività, a effettuare la rotazione dei dipendenti assegnati alle attività con più elevato rischio di corruzione e riferiscono in merito al RPCT.

Sul punto giova sottolineare che come specificato nella Delibera n° 831 ANAC del 3 agosto 2016 -Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 -

(allegata al presente Piano e a cui si rinvia per ogni miglior dettaglio e conoscenza) che *“la rotazione del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L’alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate. In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore. In tale direzione va anche l’esperienza del settore privato dove, a fronte di un mondo del lavoro sempre più flessibile e di rapido cambiamento delle competenze richieste, il livello di professionalità si fonda non tanto o, non solo, sulle capacità acquisite e dimostrate, ma anche su quelle potenziali e future. In particolare occorre considerare che detta misura deve essere impiegata correttamente in un quadro di elevazione delle capacità professionali complessive dell’amministrazione senza determinare inefficienze e malfunzionamenti. Per le considerazioni di cui sopra, essa va vista prioritariamente come strumento ordinario di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva e, come tale, va accompagnata e sostenuta anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale.*

Ove, pertanto, non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, le amministrazioni sono tenute a operare scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi, quali a titolo esemplificativo, la previsione da parte del dirigente di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l’isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza “interna” delle attività o ancora l’articolazione delle competenze, c.d. “segregazione delle funzioni”.

Rotazione degli incarichi: Vincoli soggettivi

Quanto ai vincoli soggettivi connessi alla rotazione degli incarichi, giova rilevare che l’ANAC con la citata Delibera n°831/2016, ha ben evidenziato come *“Le amministrazioni sono tenute ad adottare misure di rotazione compatibili con eventuali diritti individuali dei dipendenti*

interessati soprattutto laddove le misure si riflettono sulla sede di servizio del dipendente.” Sul punto l’Autorità ha palesato ancorché a titolo esemplificativo, l’incompatibilità della rotazione con riferimento a:

“diritti sindacali, alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 (tra gli altri il permesso di assistere un familiare con disabilità) e al d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (congedo parentale).

In particolare nella citata Delibera n°831/2016, viene specificato che *“con riferimento all’applicabilità della misura della rotazione, se attuata tra sedi di lavoro differenti, nei confronti del personale dipendente che riveste il ruolo di dirigente sindacale, si ritiene necessaria, in conformità con recenti orientamenti giurisprudenziali, una preventiva informativa da indirizzarsi all’Organizzazione sindacale con lo scopo di consentire a quest’ultima di formulare in tempi brevi osservazioni e proposte in ragione dei singoli casi.”*

Con riferimento alle agevolazioni di cui alla legge 104/1992, dal combinato disposto dei commi 5 e 7, dell’articolo 33, della medesima legge, si evince che il soggetto portatore di handicap grave, o il lavoratore che assiste un familiare nella medesima condizione, non può venire trasferito dall’azienda presso un’altra sede contro la sua volontà, indipendentemente dall’esistenza di ragioni motivate dall’azienda stessa.

Sul punto è bene tener conto che la Legge 8 marzo 2000, n. 53, ha disposto (con l’art. 20, comma 1) che *“Le disposizioni dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall’articolo 19 della presente legge, si applicano anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente.”* Dal delineato quadro normativo, si evince che il legislatore della 104/1992 e s.i.m., non ha escluso in toto il trasferimento presso un’altra sede del dipendente, ma ha subordinato lo stesso alla volontà (consenso) del dipendente medesimo di accettare il trasferimento.

Va da se pertanto che nei casi delineati ove non sia possibile utilizzare la rotazione (perché il lavoratore non ha espresso il suo consenso; o nel caso non siano ancora richieste le osservazioni delle associazioni sindacali di appartenenza, del personale dipendente che riveste il ruolo di dirigente sindacale-Cfr art. 22, comma 1, L. 300/1970) come misura di prevenzione contro la corruzione, l’Amministrazione è tenuta a operare scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi.

Rotazione degli incarichi: Vincoli oggettivi

Come ben specificato nella citata Delibera n°831/2016, *“La rotazione va correlata all’esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico. Si tratta di esigenze già evidenziate dall’ANAC nella propria delibera n. 13 del 4 febbraio 2015, per l’attuazione dell’art. 1, co. 60 e 61, della l. 190/2012, ove si esclude che la rotazione possa implicare il conferimento di incarichi a soggetti privi delle competenze necessarie per assicurare la continuità dell’azione amministrativa. Tra i condizionamenti all’applicazione della rotazione vi può essere quello della cosiddetta infungibilità derivante dall’appartenenza a categorie o professionalità specifiche, anche tenuto conto di ordinamenti peculiari di settore o di particolari requisiti di reclutamento. Occorre tenere presente, inoltre, che sussistono alcune ipotesi in cui è la stessa legge che stabilisce espressamente la specifica qualifica professionale che devono possedere alcuni soggetti che lavorano in determinati uffici, qualifica direttamente correlata alle funzioni attribuite a detti uffici; ciò avviene di norma nei casi in cui lo svolgimento di una prestazione è direttamente correlato al possesso di un’abilitazione professionale e all’iscrizione nel relativo albo”*.

Si ribadisce comunque che ove non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, l’Amministrazione opera scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi.

Misure di prevenzione riguardanti il personale

Ai sensi dell’art. 35-bis del D.lgs. 165/2001 e s.i.m, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare non appena ne viene a conoscenza al RPCT, di essere stato sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. Tali informazioni devono essere trattate con misure atte a garantire la tutela della riservatezza in base alla vigente normativa comunitaria ed interna.

Ai sensi dell'art. 6-bis,⁶⁷ della L. n. 241/90 e s.i.m., il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, ai loro superiori gerarchici.

I Dirigenti formulano la segnalazione riguardante la propria posizione al Direttore Generale che ove sussistano situazione di conflitto, né da comunicazione al RPCT.

Restano ferme le disposizioni previste dal D.Lgs. 165/2001, in merito alle incompatibilità dei dipendenti pubblici, e in particolare quelle di cui all'articolo 53, comma 1 bis,⁶⁸ relativo al divieto di conferimento di incarichi di direzione di strutture organizzative deputate alla gestione del personale (cioè competenti in materia di reclutamento, trattamento e sviluppo delle risorse umane) a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici ovvero in movimenti sindacali oppure che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

Ai sensi dell'articolo 53, comma 3-bis, del D.Lgs. 165/2001 è, altresì, vietato ai dipendenti svolgere, anche a titolo gratuito, i seguenti incarichi di collaborazione e consulenza:

- a) attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti ai quali abbiano, nel biennio precedente, aggiudicato ovvero concorso ad aggiudicare, per conto dell'Ente, appalti di lavori, forniture o servizi;

⁶⁷ Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) - Art. 6-bis. (Conflitto di interessi) “*1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.*”

⁶⁸ V. Dlgs 165 del 2001 s.i.m. – Art. 53, comma 1, bis “*Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.*”

- b) attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti con i quali l'Ente ha in corso di definizione qualsiasi controversia civile, amministrativa o tributaria;
- c) attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti pubblici o privati con i quali l'Ente ha instaurato o è in procinto di instaurare un rapporto di partenariato.

A tutto il personale, indipendentemente dalla categoria e dal profilo professionale, si applica il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con D.P.R. n. 62/2013 e s.i.m.⁶⁹ nonché il Codice di Comportamento, approvato dall'Ente con Decreto Commissariale n. 11 del 7 maggio 2019.

(Whistleblowing) procedure volte a incentivare e/o proteggere e/o tutelare il dipendente pubblico che segnala illeciti

Ai sensi dell'art. 54-bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti) del d.lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 1, della L. 179/2017:

1. *Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.*
2. *Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente*

⁶⁹ V. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013 , n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" – Pubblicato su G.U. 4 giugno 2013, n. 129.

di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

- 3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.*
- 4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni.*
- 5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.*
- 6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità*

della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.

- 7. E' a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.*
- 8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.*
- 9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.”*

In merito giova ricordare che come specificato nelle precedenti pagine, il presente Piano deve tener conto delle forme di tutela idonee ad incoraggiare i dipendenti a denunciare gli eventuali illeciti di cui vengono a conoscenza nell'ambito dell'attività lavorativa, così come previsto dalla più volte citata normativa regionale, dalla normativa nazionale ma anche dalla Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 (“Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”) e dalla giurisprudenza di legittimità sull'argomento, che ha specificato che “*Il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 54 bis, introdotto dal D.Lgs. n. 190 del 2012, art. 1, comma 51, nel testo aggiornato dalla L. 30 novembre 2017, n. 179, art. 1, recante disciplina della "segnalazione di illeciti da parte di dipendente pubblico", intende tutelare il soggetto, legato da un rapporto pubblicistico con l'amministrazione, che rappresenti fatti antigiuridici appresi nell'esercizio del pubblico ufficio o servizio “ e “l'ultima parte del comma 1 dell'art. 54 bis, prevede che il dipendente virtuoso non possa essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro, per motivi collegati alla segnalazione effettuata, che deve avere ad oggetto una condotta illecita, non necessariamente penalmente rilevante. Quanto ai destinatari della comunicazione, la stessa può essere rivolta all'autorità giudiziaria ordinaria, alla magistratura contabile ed al superiore gerarchico del segnalatore. In riferimento all'oggetto, la formula riferita al contesto di acquisizione della notizia ("di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro") esprime che il fatto oggetto di segnalazione possa riguardare -a fini di tutela del dipendente - solo informazioni acquisite nell'ambiente lavorativo. Alle condizioni date, l'art. 54 bis, commi 2 e 4, prevede un articolato sistema di protezione dell'anonimato del segnalante, in una*

prospettiva palesemente incentivante, escludendo la materia dalla normativa in tema di accesso civico e dall'ambito di applicazione della L. n. 241 del 1990, e limitando la rivelazione dell'identità ai soli casi di indispensabilità per la difesa dell'incolpato. Con l'orientamento n. 40 dell'ANAC, il sistema è stato esteso anche mediante la previsione di informativa in favore del responsabile anticorruzione che viene, in tal modo, a potenziare il ruolo centrale, nell'ambito della singola organizzazione pubblica, in materia di prevenzione e contrasto alla corruzione.”

Nel contesto delineato per dirla con le parole della Cassazione, la normativa citata si limita “... a scongiurare conseguenze sfavorevoli, limitatamente al rapporto di impiego, per il segnalante che acquisisca, nel contesto lavorativo, notizia di un'attività illecita, mentre non fonda alcun obbligo di attiva acquisizione di informazioni, autorizzando improprie attività investigative, in violazione dei limiti posti dalla legge “.⁷⁰

Stando così le cose con il presente piano nella prospettiva di proseguire in un continuo miglioramento della disciplina con l'occhio attento a non travalicare i limiti imposti dalla normativa e dall'interpretazione della stessa fornita dalla Corte di legittimità nell'ambito della sua funzione nomofilattica, si dispone che:

- Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ove nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o del suo servizio, ha notizia di un reato perseguibile di ufficio, deve farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.⁷¹ La relativa denuncia deve essere inoltrata alle competenti autorità giudiziarie ed è soggetta alle prescrizioni e alle garanzie di cui all'articolo 54, bis del D.lgs 165 del 2001 e s.i.m.. La denuncia medesima pertanto giusta quanto disposto dal medesimo art. 54, bis del D.lgs 165 del 2001 e s.i.m., è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni;
- Resta fermo che l'eventuale denuncia di cui sopra, da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, si limita a scongiurare conseguenze sfavorevoli, limitatamente al rapporto di impiego, per il segnalante che acquisisca, nel contesto lavorativo, notizia di un'attività illecita, mentre non fonda alcun obbligo di attiva acquisizione di informazioni, autorizzando improprie attività investigative, in violazione dei limiti posti dalla legge. In ogni caso il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, trasmette all'autorità giudiziaria, segnalazione di illeciti ad essi indirizzate e debitamente sottoscritte dai segnalanti;

⁷⁰ Cfr. Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-05-2018) 26-07-2018, n. 35792.

⁷¹ Cfr Articolo 331 del codice di procedura penale.

- In ogni caso l'identità del segnalante non può essere rivelata. Vigè pertanto in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, la tutela dell'identità del segnalante;
- Delle segnalazioni prive di fondamento risponde il segnalante, ai fini della responsabilità civile e penale;
- Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, comunica all'ANAC eventuali sanzioni e/o misure discriminatorie, dirette o indirette, cui sia stato sottoposto il segnalante ed aventi effetti sulle condizioni di lavoro, per motivi collegati alla segnalazione effettuata che può aver avuto ad oggetto una condotta illecita, non necessariamente penalmente rilevante;
- Ove la denuncia consegua a segnalazioni anonime che riguardino fatti di particolare rilevanza o gravità e presentino informazioni adeguatamente circostanziate, le segnalazioni stesse, sono comunque trasmesse, a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, alla autorità giudiziaria per i consequenziali adempimenti di competenza di quest'ultima;
- le segnalazioni di illeciti, possono essere trasmesse al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, anche in forma anonima, sia in formato cartaceo e/o con altro mezzo scritto. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni.⁷²
- Resta fermo l'obbligo, per tutti i dirigenti e/o dipendenti e/o coloro che prestino un pubblico servizio presso DiSCo, che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, di presentare denuncia per iscritto, all'autorità giudiziaria, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.⁷³

Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità.

Il RPCT ha il compito di verificare che, nell'Ente siano rispettate le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013 n.39, in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi, con riguardo ad Amministratori e Dirigenti.

⁷² Cfr D.lgs 165 del 2001 e s.i.m. – art. 54, bis, comma 4.

⁷³ Cfr. art. 331 c.p.p.

All'atto del conferimento dell'incarico, ogni soggetto a cui è conferito il nuovo incarico presenta una dichiarazione, da produrre al RPCT, sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità, di cui al decreto legislativo n.39 del 2013.

Ogni incaricato, inoltre, è tenuto a produrre, annualmente, al RPCT, una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità.

Le dichiarazioni, di cui ai commi precedenti, sono pubblicate nel sito web dell'Ente. Tale pubblicazione è condizione essenziale ai fini dell'efficacia dell'incarico.

Salve restando le sanzioni e le decadenze di cui al decreto legislativo n.39 del 2013, in conformità con quanto disposto dall'articolo 17, del medesimo D.lgs n.39 del 2013 *“gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli”*.

Attribuzione delle aree di rischio agli uffici e definizione delle misure di prevenzione.

La definizione delle aree di rischio, nel rispetto di quanto definito dalla normativa vigente, oltre che dalle indicazioni del Piano nazionale anticorruzione, è riportata nel presente Piano, nonché nella Determinazione ANAC n° 12 del 28 ottobre 2015 e nella Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, ed aggiornata ad opera del Responsabile della prevenzione della corruzione, con cadenza, almeno annuale.

Ogni Dirigente, per quanto di propria competenza è obbligato:

- a mettere in atto, nei tempi indicati e compatibilmente con la continuità del servizio pubblico, determinati e/o determinabili, in base al presente Piano, le misure previste nelle Aree di rischio quali risultanti dal Piano medesimo e dalle relative schede di monitoraggio del rischio e nei successivi aggiornamenti, in base all'assegnazione del Direttore Generale agli uffici di competenza;
- A collaborare fattivamente con il RPCT, nell'ambito dell'individuazione della Aree di rischio, della mappatura dei processi, nonché per ogni altra richiesta gli venisse rivolta in materia di anticorruzione e /o trasparenza;

La mancata collaborazione con il RPCT è comunicata al collegio di disciplina, nonché al Direttore Generale e all'OIV.

La mancata attuazione delle misure di competenza è trasmessa all'OIV, per le valutazioni di competenza.

Il RPCT è tenuto a verificare la corretta attuazione delle misure previste. A tal fine potrà proporre il rafforzamento dei controlli preventivi, oltre che l'impiego di controlli a campione in occasione dell'attuazione del controllo successivo sulla regolarità amministrativa.

Piano della Trasparenza

In conformità con quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dall'articolo 2, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016, "La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche."

In particolare le disposizioni contenute nel D.lgs n. 33/2013 e s.i.m., disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti indicati nel medesimo decreto, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione.

Ai fini del D.lgs n. 33/2013 e s.i.m., per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A), nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

L'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, lega il principio di trasparenza a quello democratico e ai capisaldi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio della nazione.

Si tratta di misure che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni, erogate dalle amministrazioni pubbliche, con il fine ultimo di prevenire fenomeni di corruzione, illegalità e cattiva amministrazione.

La pubblicità totale dei dati e delle informazioni, individuate dal decreto, nei limiti previsti dallo stesso, con particolare riferimento al trattamento dei dati personali, costituisce oggetto del diritto di accesso civico, che pone in capo a ogni cittadino, salvi i casi di esclusione previsti

dall'articolo 5bis del decreto legislativo n. 33/2013 e s.i.m., la facoltà di richiedere i medesimi dati, senza alcuna ulteriore legittimazione.

Il nuovo quadro normativo, consente di costruire un insieme di dati e documenti conoscibili da chiunque, che ogni amministrazione deve pubblicare nei modi e nei tempi previsti dalla norma, sul proprio sito Internet. Per le ragioni fin qui espresse è di tutta evidenza di come l'attuazione puntuale dei doveri di trasparenza divenga oggi elemento essenziale e parte integrante di ogni procedimento amministrativo e coinvolga direttamente ogni ufficio dell'amministrazione, al fine di rendere l'intera attività dell'Ente conoscibile e valutabile dagli organi preposti e, non ultimo, dalla cittadinanza.

Gli obiettivi fissati dal Piano della Trasparenza, si integrano con il Piano della performance e con il Piano di prevenzione della corruzione, di cui costituisce apposita sezione. Esso inoltre mira a definire il quadro essenziale degli adempimenti anche in riferimento alle misure tecnologiche fondamentali per un'efficace pubblicazione, che in attuazione del principio democratico rispetti effettivamente le qualità necessarie per una fruizione completa e non discriminatoria dei dati attraverso il web.

Si fa presente che in seguito all'emanazione del Decreto legislativo del 25 maggio 2016 n. 97, l'Amministrazione, con nota prot. 129482 del 28/10/2016, ha inoltrato ai Direttori Amministrativi, ai Dirigenti, ai Responsabili di P.O. e ai referenti della comunicazione, la *“Circolare sulla revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza. Decreto legislativo del 25 maggio 2016 n. 97”* con la quale sono state evidenziate le modifiche più rilevanti al D.lgs 33/2013. La stessa, per quanto occorra, viene allegata al presente Piano e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente Piano della Trasparenza, viene redatto conformemente alle seguenti disposizioni, cui si rimanda per ogni aspetto non espressamente approfondito:

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.i.m., avente a oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Decreto legislativo n. 33, marzo 2013, come modificata dal Decreto legislativo del 25 maggio 2016 n. 97, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- LEGGE 30 novembre 2017, n. 179
- Deliberazione CIVIT n. 105/2010 avente a oggetto “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”;

- Deliberazione CIVIT n. 105/2010 avente a oggetto “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”;
- Deliberazione CIVIT n. 2/2012 avente a oggetto "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità";
- Deliberazione CIVIT n. 50 del 4 luglio 2013, avente a oggetto "Linee guida per l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014 2016" e i relativi allegati, con particolare riferimento alle errata corrige pubblicate in data 24 settembre 2013;
- Deliberazione CIVIT n. 59 del 15 luglio 2013, avente a oggetto "Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs n. 33/2013)”;
- Deliberazione CIVIT n. 65 del 31 luglio 2013, avente a oggetto "Applicazione dell’art. 14 del d.lgs n. 33/2013 Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”;
- Deliberazione CIVIT n. 71 del 1 agosto 2013, avente a oggetto "Attestazioni OIV sull’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l’anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della commissione””;
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2013 (G.U. n. 298 del 20 dicembre 2013);
- Decreto legislativo 8 marzo 2005, n. 82, avente a oggetto "Codice dell'amministrazione digitale”;
- Legge 9 gennaio 2004, n. 4, avente a oggetto "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”;
- Linee Guida per i siti web della PA del 26 luglio 2010, con aggiornamento del 29 luglio 2011;
- Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 2 marzo 2011 avente a oggetto le “Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”.
- Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 (Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione) e allegati 1 e 2 della medesima;

Tutti i dirigenti di DiSCo sono referenti e/o responsabili per la trasparenza

Ferma restando la responsabilità dei Dirigenti e/o Responsabili dei servizi, in merito all’invio, alla verifica, all’esattezza ed alla completezza dei dati da pubblicare, ai sensi della vigente normativa, alla pubblicazione dei dati sul sito web di DiSCo, provvede il Responsabile della

Posizione Organizzativa Comunicazione, Informazione e URP, in seguito all'invio dei dati da pubblicare da parte dei Dirigenti e/o Responsabili dei servizi.

Per quanto riguarda la competenza di ogni singola Area e/o Presidio territoriali, in merito agli adempimenti di cui al D.lgs n° 33/2013 e s.i.m., si rinvia alla GRIGLIA UFFICI PER VERIFICA ADEMPIMENTI di cui All'Allegato A), al presente Piano. In ogni caso è competente ai fini degli obblighi di pubblicazione l'Area e/o Presidio territoriale e/o l'ufficio che ha proposto il relativo provvedimento e/o in caso di delega che ha proceduto all'adozione.

Per quanto non previsto e/o difforme, tra quanto indicato nella GRIGLIA UFFICI PER VERIFICA ADEMPIMENTI di cui All'Allegato A), si rinvia all'allegato 1) della Deliberazione n° 1310 ANAC del 28/12/2016, che allegata al presente Piano ne costituiscono parte integrante e sostanziale ai fini dei consequenziali adempimenti.

L'aggiornamento costante dei dati, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa, è parte integrante e sostanziale degli obblighi di pubblicazione che ricadono in capo ai Dirigenti e/o Responsabili dei servizi.

Obiettivi strategici in materia di trasparenza e integrità

La trasparenza dell'attività amministrativa è un obiettivo fondamentale dell'Amministrazione e viene perseguita dalla totalità degli uffici e dei rispettivi Dirigenti e Responsabili. Essa è oggetto di consultazione e confronto di tutti i soggetti interessati, attraverso un Tavolo di lavoro coordinato dal RPCT, cui vi partecipano i referenti per la trasparenza. I Dirigenti e Responsabili dei singoli uffici e servizi, sono chiamati a prendere parte agli incontri e a mettere in atto ogni misura organizzativa, per favorire la pubblicazione delle informazioni e degli atti in loro possesso, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge e secondo le fasi di aggiornamento che verranno decise dal RPCT.

Il RPCT, si impegna ad aggiornare annualmente il presente Piano, anche attraverso proposte e segnalazioni raccolte nel Tavolo di lavoro. Egli svolge un'azione propulsiva nei confronti dei singoli uffici e servizi dell'amministrazione. La misurazione della qualità degli adempimenti di pubblicazione, sarà effettuata a mezzo del servizio Bussola della Trasparenza dei siti Web (attualmente):

<http://bussola.magellanopa.it/home.html>

predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica.

Il collegamento con il Piano della performance e il Piano anticorruzione.

La trasparenza dei dati e degli atti amministrativi prevista dal decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dal D.lgs 97/2016 “.....è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.” Essa quindi rappresenta lo standard di qualità necessario per un effettivo controllo sociale, ma anche un fattore determinante collegato alla performance dei singoli uffici e servizi dell'Amministrazione.

In particolare, la pubblicità totale dei dati relativi all'organizzazione, ai servizi, ai procedimenti e ai singoli provvedimenti amministrativi, sia pur nei limiti previsti dalla vigente normativa, consente alla cittadinanza di esercitare il controllo diffuso e lo stimolo utile al perseguimento di un miglioramento continuo dei servizi pubblici e della attività amministrativa nel suo complesso. A tal fine, il presente Piano triennale e i relativi adempimenti, sono parte integrante e sostanziale del ciclo della performance, nonché oggetto di rilevazione e misurazione, nei modi e nelle forme previste dallo stesso e dalle altre attività di rilevazione di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa.

In particolare, nell'arco del triennio, verranno ulteriormente implementate le attività di descrizione mediante schede e tabelle degli indicatori di output e di raggiungimento degli obiettivi, anche secondo quanto stabilito dal D.lgs n. 33/2013 e s.i.m.

L'attività di pubblicazione dei dati e dei documenti, prevista dalla normativa e dal presente Piano, costituisce, altresì, parte essenziale delle attività del Piano anticorruzione.

Il RPCT, ferma restando la responsabilità dei Dirigenti e/o Responsabili dei servizi, in merito all'invio, alla verifica, all'esattezza ed alla completezza dei dati da pubblicare, ai sensi della vigente normativa e del presente Piano, è chiamato a dare conto della gestione delle attività di pubblicazione nell'ambito di ogni iniziativa legata alle misure di prevenzione della corruzione.

Tenuto conto della sostenibilità e dei tempi necessari alla concreta attuazione del presente Piano, in sede di assegnazione degli obiettivi ai Dirigenti, il Direttore Generale, individua, nell'ambito di validità triennale del piano medesimo, gli obiettivi da assegnare ad ogni Dirigente ed il limite temporale per il raggiungimento e/o per la sua attuazione.

In particolare la gestione del Rischio (anticorruzione), costituisce obiettivo dei Dirigenti, nell'ambito delle scadenze temporali connesse al raggiungimento degli obiettivi assegnati. In

particolare, la predisposizione della lista di controllo (Check list), la trasmissione della stessa nel rispetto delle scadenze temporali previste e il suo aggiornamento costituiscono obiettivi del Dirigente ed oggetto di valutazione dirigenziale ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato.

L'elaborazione del programma e l'approvazione da parte di DiSCo.

Il presente programma viene elaborato e aggiornato, entro il 31 gennaio di ogni anno, da parte del RPCT. La fase di redazione dello stesso e di ogni modifica, deve prevedere appositi momenti di confronto con tutti i membri del Tavolo di lavoro previsto dal presente Atto.

DiSCo elabora e mantiene aggiornato il presente Programma, in conformità con quanto disposto dal D. lgs n. 33/2013 e s.i.m..

Le azioni di promozione della partecipazione degli stakeholder (portatori di interesse).

Al fine di un coinvolgimento attivo, per la realizzazione e la valutazione delle attività di trasparenza, l'amministrazione individua quali stakeholder le associazioni degli studenti, università, organizzazioni sindacali.

E' affidato ai Referenti per la trasparenza (tutti i Dirigenti per quanto sopra specificato), di concerto con il RPCT, il coordinamento delle azioni volte al coinvolgimento degli stakeholder. I medesimi sono incaricati, altresì, di segnalare i feedback, tra cui le richieste di accesso civico effettuate a norma art. 5 e ss del D.lgs n. 33/2013 e s.i.m., provenienti dai medesimi stakeholder, al RPCT, al fine di migliorare la qualità dei dati, oggetto di pubblicazione e stimolare l'intera struttura amministrativa.

Al RPCT è affidato, inoltre, il compito di coinvolgere tutti gli stakeholder, interni all'amministrazione, mediante attività di formazione sui temi della trasparenza, della legalità e della promozione dell'attività e attuazione di apposite circolari operative agli uffici.

Lo scopo dell'attività di coinvolgimento degli stakeholder interni, è quello di diffondere la cultura della trasparenza e la consapevolezza che, le attività di selezione, lavorazione e pubblicazione dei dati e documenti, costituiscono parte integrante di ogni procedimento amministrativo, nonché elemento di valutazione della qualità dell'azione amministrativa nel suo complesso e del singolo funzionario responsabile.

Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati

I referenti, su indicazione del RPCT, hanno il compito di coordinare le azioni di coinvolgimento degli stakeholder, e in generale della cittadinanza sulle attività di trasparenza, poste in atto dall'amministrazione.

I soggetti responsabili della pubblicazione dei dati

I soggetti responsabili degli obblighi di pubblicazione e della qualità dei dati per come definita dall'art. 6 del D.lgs n. 33/2013, sono i Dirigenti e/o i Responsabili, preposti ai singoli procedimenti, inerenti i dati oggetto di pubblicazione.

I Dirigenti e/o Responsabili dei servizi, compatibilmente con i propri carichi di lavoro, dovranno inoltre verificare l'esattezza e la completezza dei dati pubblicati, inerenti ai rispettivi uffici e procedimenti segnalando eventuali errori.

I soggetti responsabili, avranno cura di fornire dati e documenti pronti per la pubblicazione conformemente all'art. 4 del D.lgs n. 33/2013 e, in generale, alle misure atte a garantire la tutela della riservatezza in base alla vigente normativa comunitaria ed interna.⁷⁴

Il Tavolo di lavoro di cui al presente Piano, convocato dal RPCT e di cui fanno parte tutti i Dirigenti di DiSCo, è incaricato di monitorare l'effettivo assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte di ogni singola Area e/o Presidio territoriale, in merito agli adempimenti di cui al D.lgs n° 33/2013 e s.i.m. e/o alla GRIGLIA UFFICI PER VERIFICA ADEMPIMENTI di cui All'Allegato A), al presente Piano. Per quanto non previsto e/o difforme, tra quanto indicato nella GRIGLIE UFFICI PER VERIFICA ADEMPIMENTI di cui All'Allegato A), si rinvia all'allegato 1) della Deliberazione n° 1310 ANAC del 28/12/2016, che allegata al presente Piano ne costituiscono parte integrante e sostanziale ai fini dei conseguenziali adempimenti.

L'aggiornamento costante dei dati, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa, è parte integrante e sostanziale degli obblighi di pubblicazione.

⁷⁴ REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) – Pubblicato su Gazzetta ufficiale dell'Unione europea - 4.5.2016 - L 119/1; V. anche DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 - Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). Su GU Serie Generale n.205 del 04-09-2018.

L'organizzazione dei flussi informativi

I flussi informativi, sono gestiti e organizzati sotto la direzione del RPCT e del Tavolo di lavoro di cui al presente Piano. Essi prevedono che gli uffici preposti ai procedimenti relativi ai dati oggetto di pubblicazione, implementino, con la massima tempestività, i file e le cartelle predisposte e organizzate ai fini della pubblicazione sul sito.

Ogni Dirigente adotta apposite linee guida interne al proprio settore, stabilendo il funzionario preposto alla predisposizione dei dati, e dei documenti oggetto di pubblicazione, e indicando un sostituto nei casi di assenza del primo.

Per quanto concerne le schede sintetiche dei provvedimenti di cui all'art. 23 del D.lgs n. 33/2013, esse dovranno essere realizzate dai responsabili dei provvedimenti, all'interno di una tabella condivisa da tenere costantemente aggiornata al fine della pubblicazione da effettuarsi a cadenza semestrale.

I dati e i documenti, oggetto di pubblicazione, dovranno essere elaborati nel rispetto dei criteri di qualità previsti dal D.lgs n. 33/2013.

La struttura dei dati e i formati

Gli uffici competenti, dovranno fornire i dati nel rispetto degli standard previsti dal D.lgs n. 33/2013, e/o in ogni caso nel rispetto della vigente normativa e delle direttive nel tempo impartite dall'Anac.

Il trattamento dei dati personali

Una trasparenza di qualità, necessita del costante bilanciamento tra l'interesse pubblico alla conoscibilità dei dati e dei documenti dell'Amministrazione e quello privato, del rispetto dei dati personali e per l'effetto in conformità alla vigente normativa comunitaria ed interna.⁷⁵

In particolare, occorrerà rispettare i limiti alla trasparenza e porre particolare attenzione a ogni informazione potenzialmente in grado di rivelare dati sensibili quali, a titolo esemplificativo, lo

⁷⁵ REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) – Pubblicato su Gazzetta ufficiale dell'Unione europea - 4.5.2016 - L 119/1; V. anche DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 - Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). Su GU Serie Generale n.205 del 04-09-2018.

stato di salute, la vita sessuale, le situazioni di difficoltà socio economica delle persone e l'appartenenza ad associazioni sindacali o politiche.

I dati identificativi delle persone, che possono comportare una violazione del divieto di diffusione di dati personali, ivi inclusi quelli di cui agli articoli 9 e 10 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679,⁷⁶ con particolare riguardo agli artt. 26 e 27 del D.lgs n. 33/2013, andranno omessi o sostituiti con appositi codici interni.

Nei documenti destinati alla pubblicazione, dovranno essere omessi dati personali eccedenti lo scopo della pubblicazione e i dati sensibili e giudiziari, in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria ed interna.

La responsabilità per un'eventuale violazione della normativa, riguardante il trattamento dei dati personali è da attribuirsi al Dirigente e/o Funzionario responsabile dell'atto o del dato oggetto di pubblicazione.

Tempi di pubblicazione e archiviazione dei dati

I tempi di pubblicazione dei dati e dei documenti, sono quelli indicati nel D.lgs n. 33/2013 della deliberazione n° 1310 ANAC del 28/12/2016, nonché nell'Allegato "A", al presente Piano, in quanto compatibile.

Ogni dato e documento pubblicato deve riportare la data di aggiornamento, da cui calcolare la decorrenza dei termini di pubblicazione.

Decorso il periodo di pubblicazione obbligatoria, indicato all'art. 8 del D.lgs n. 33/2013, i dati dovranno essere eliminati dalla rispettiva sezione e inseriti in apposite sezioni di archivio, da realizzare all'interno della medesima sezione Amministrazione Trasparente.

Il RPCT, sentito il DPO ove necessario, potrà valutare ulteriori misure di protezione dei dati personali per i dati oggetto di archiviazione.

Controlli, responsabilità e sanzioni

Il RPCT, ha il compito di vigilare sull'attuazione di tutti gli obblighi previsti dalla normativa, segnalando i casi di mancato o ritardato adempimento all'OIV, all'Organo di indirizzo politico nonché, al Direttore Generale e, nei casi più gravi, all'ANAC e all'ufficio del personale per l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare.

⁷⁶ V. a riguardo art. 9 e 10 REGOLAMENTO (UE) 2016/679.

L'inadempimento degli obblighi previsti dalla normativa, costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti e dei responsabili delle posizioni organizzative affari generali, dei rispettivi settori di competenza e dei singoli dipendenti.

Il responsabile non risponde dell'inadempimento se dimostra, per iscritto, al RPCT, che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

L'Organismo Indipendente di Valutazione, sulla base delle indicazioni, fornite dall'ANAC, predispone apposita relazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e sull'adozione del presente programma triennale e ne cura la trasmissione all'ANAC, entro il 31 dicembre di ogni anno, salva diversa indicazione dell'ANAC.

Le sanzioni per le violazioni degli adempimenti, in merito alla trasparenza, sono quelle previste dal D.lgs n. 33/2013 e si.m., fatte salve sanzioni diverse per la violazione della normativa sul trattamento dei dati personali o dalle normative sulla qualità dei dati pubblicati (Codice dell'amministrazione digitale).

Sostenibilità

In fase di applicazione, il presente Piano e le misure ivi contenute, saranno sottoposti a verifica di sostenibilità dal punto di vista organizzativo, entro tempi chiaramente definiti, apportando, ove necessario, le correzioni ritenute opportune. Ciò anche al fine di programmare le misure stesse, in termini di precisi obiettivi da raggiungere da parte di ciascuno degli uffici, anche ai fini della responsabilità dirigenziale, tenuto conto anche dei carichi di lavoro degli uffici coinvolti.

Clausola di adeguamento automatico

Il presente Piano, nelle more dell'adeguamento alle disposizioni normative e/o regolamentari e/o pattizie, nel tempo vigenti, si conforma automaticamente alle medesime. Pertanto tutte le Aree e/o presidi territoriali e/o uffici di DiSCo, sono comunque tenuti all'osservanza delle disposizioni normative e/o regolamentari e/o pattizie, nel tempo vigenti, ancorché successive alla predisposizione del Piano medesimo che si intendono in esso recepite dal momento della entrata in vigore delle stesse.

Disposizioni transitorie e finali

Salvo l'adeguamento automatico, il presente Piano alla luce di quanto esposto, sarà adeguato alle previsioni alla L.R. n° 6 del 2018.

Va da se che nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione, di cui all'articolo 12, comma 2, della l.r. n. 6/2018 e s.im., il presente Piano, dovrà gestire una fase transitoria che giungerà a fine con l'adozione di detto atto, nonché del regolamento regionale di cui all'articolo 5, comma 5, delle L.R. n° 6/2018, e ai quali dovrà seguire una rivisitazione del Piano medesimo. In tale fase si provvederà altresì contestualmente all'adeguamento del Piano alle eventuali disposizioni normative e/o regolamentari e/o pattizie, "medio tempore" intervenute.

BOLLA